

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ABENANTE: Tecnici coadiutori nelle università. (3028)	3018	DE CAPUA: Istituto industriale in Minervino Murge (Bari). (5360)	3028
ABENANTE: Libertà sindacale nella manifattura tabacchi Ferraris di Napoli. (7097)	3019	DELFINO: Sulla chiusura dello stabilimento Montecatini di Piano d'Orta (Pescara). (7167)	3028
ALPINO: Criteri interpretativi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1962. (7383)	3019	DELLA BRIOTTA: Benzina agevolata per macchine agricole. (7388)	3028
BADINI CONFALONIERI: Recupero debiti contratti da formazioni partigiane durante la Resistenza. (3043)	3020	DE LORENZO: Edificio scolastico in Limpidi (Catanzaro). (6943)	3029
BALDANI GUERRI: Fideiussione prestata dal comune di Arzignano (Vicenza) a favore dell'I. A. C. P. (7404)	3021	DE MARZI: Direzione circoscrizionale doganale di Padova. (6455)	3029
BERLINGUER MARIO: Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e indirette in Cagliari (7319)	3021	DI BENEDETTO: Crisi agricola in Sicilia. (6811)	3030
BO: Provvedimenti per danni da maltempo e frane in Piemonte. (5550)	3021	DURAND DE LA PENNE: Istituto nautico a Viareggio (Lucca). (4835)	3031
BUSETTO: Alienazione di terreni agricoli in Magliadino San Fidenzio (Padova). (6081)	3022	DURAND DE LA PENNE: Valorizzazione turistica di Marina di Torre del Lago (Lucca). (7352)	3031
CACCIATORE: Sulla concessione del congedo straordinario al personale dell'amministrazione finanziaria. (7139)	3023	FASOLI: Estensione delle agevolazioni creditizie alle zone colpite da grandine. (6007)	3032
CERUTI CARLO: Palazzo Farnese di Piacenza. (2015)	3024	FERIOLI: Provvedimento per danni da maltempo in Emilia. (5797)	3032
CINCIANI RODANO MARIA LISA: Dettagli funzionali del progetto della costruenda biblioteca nazionale in Roma. (6140)	3024	FERIOLI: Esenzione dall'imposta di consumo per il materiale per l'edilizia agricola. (7256)	3033
CRUCIANI: Sistemazione di strade montane del reatino. (3704, 5266 e 5856)	3024	FINOCCHIARO: Attività tutoria della G. P. A. di Bari. (7375)	3034
CRUCIANI: Rifornimento idrico di Gubbio (Perugia). (6898)	3025	FODERARO: Liceo artistico di Reggio Calabria. (4633)	3034
CRUCIANI: Ricostruzione carriera invalidi di guerra di ruolo nell'amministrazione finanziaria. (7126)	3025	FODERARO: Flessione nell'esportazione autoveicoli. (6902)	3034
CRUCIANI: Regolarizzazione della posizione di un dipendente comunale di Nocera Umbra (Perugia). (7290)	3026	FORLANI: Danni provocati da un nubifragio nelle Marche. (6686)	3035
DAL CANTON MARIA PIA: Pensione di reversibilità a Tonon Ada. (5326)	3027	FRANCHI: Trasferimento di un'insegnante dalla scuola media di San Daniele del Friuli (Udine). (7115)	3037
D'ALESSIO: Mattatoio comunale di Minturno (Latina). (5975)	3027	FRANCO PASQUALE: Applicazione di sentenza della Corte dei conti in materia di pensioni. (7106)	3037
DE CAPUA: Scuole ad indirizzo tecnico in Manfredonia (Foggia). (4301)	3028	GAGLIARDI: Licenza di importazione di melasso alla Società distillerie di Cavarzere (Venezia). (6832)	3037
		GAGLIARDI: Sulla compagnia Mediterranea di assicurazione. (7168)	3037
		GRIMALDI: Rimborso imposta speciale sugli acquisti di autovetture. (7324)	3038

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

	PAG.
ILLUMINATI: Corso di elettrotecnica nell'Istituto industriale di Giulianova (Teramo). (5236)	3038
LEOPARDI DITTAIUTI: Sulle promozioni a primo geometra dell'amministrazione delle finanze. (7437)	3038
LEOPARDI DITTAIUTI: Criteri di inquadramento nell'ex grado X-C dell'amministrazione del catasto. (7438)	3039
LUCIFREDI: Vincolo paesistico del parco dell'albergo Mediterraneo di San Remo (Imperia). (5939)	3039
MACCHIAVELLI: Esazione contributi della confederazione della proprietà edilizia. (7206)	3040
MACCHIAVELLI: Pubblicità al decreto-legge relativo all'imposta di fabbricazione sugli alcoli. (7363)	3040
MARRAS: Richieste degli inquilini I. A. C. P. di Sassari. (896 e 4930)	3041
MARZOTTO: Laboratorio di analisi per l'identificazione dei metalli preziosi in Vicenza. (7190)	3042
MAZZONI: Esazione contributi della Confederazione della proprietà edilizia. (7293).	3042
NICOLETTO: Scuola media in Castel Mella (Brescia). (7031)	3043
PELEGRINO: Sede della mutua coltivatori diretti di Trapani. (2170)	3043
PELEGRINO: Produzione e giacenze di vino. (6799)	3044
PELLICANI: Scavi archeologici nella zona di Canne. (6828)	3044
PICCIOTTO: Lavori di consolidamento dell'abitato di Cosenza. (2902)	3044
PIGNI: Su una licenza di esercizio pubblico in Pian del Tivano (Como). (7288)	3045
PIERANGELI: Asilo infantile in Rocca San Giovanni (Chieti) (6610)	3045
SAMMARTINO: Stipendio ai dipendenti comunali di Morrone del Sannio. (Campobasso) (6964)	3046
SANTAGATI: Prezzo dell'olio d'oliva. (6775).	3046
SCALIA: Edificio scolastico in Licodia Eubea (Catania). (3262)	3046
SIMONACCI: Restauro chiesa di San Pietro in Fondi (Latina). (1968)	3047
SINESIO: Inquinamento acque del Platani (Agrigento) per scarichi industriali. (2681)	3047
SPONZIELLO: Indirizzo di politica agraria. (6314)	3048
USVARDI: Premio nazionale <i>Il mercurio d'oro</i> . (7402)	3049
VALITUTTI: Espropri per opere pubbliche in Cerro al Volturno. (Campobasso) (6852)	3049
VESPIGNANI: Finanziamenti alla cooperativa agricola di Sesto Imolese (Bologna) (7035)	3049
ZUGNO: Sospensione liquidazione di usi civici in provincia di Brescia. (3814)	3050

ABENANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare che i posti di tecnico coadiutore, assegnati ai vari istituti e cliniche per effetto della legge 3 novembre 1961, n. 1255, vengano attribuiti per incarico ad assistenti volontari, frustrando le finalità e gli scopi della legge.

In particolare all'università di Napoli, nonostante le proteste dei sindacati, tale pratica illegale continua ad essere tollerata.

Per conoscere se il ministro ravvisi la necessità che i problemi dell'organico del personale assistente vengano affrontati su basi funzionali e non con gli espedienti lamentati, posti in essere per mero favoritismo e con grande nocimento per l'amministrazione.

(3028)

RISPOSTA. — Con la legge 3 novembre 1961, n. 1255, che ha per scopo quello di fornire gli istituti universitari delle varie categorie di personale necessario, oltre al personale docente, ai compiti di ricerca e didattici delle università, è stato istituito, com'è noto, tra gli altri, il ruolo dei tecnici coadiutori.

A norma dell'articolo 15 della citata legge, alle esigenze funzionali relative ai posti disponibili nei predetti ruoli, può provvedersi, nelle more dei concorsi, mediante il conferimento di incarichi.

La circostanza che un incarico di tecnico coadiutore sia conferito ad un assistente volontario — come può verificarsi per la necessità di assicurare, in mancanza del vaglio del concorso, che le funzioni di tecnico coadiutore siano svolte da personale di sperimentata capacità — non può ritenersi contrastante con le vigenti disposizioni di legge. Né casi del genere possono considerarsi quali mezzi per la sistemazione del personale assistente.

Al riguardo non può non tenersi conto della temporaneità dell'incarico, della natura del rapporto di servizio dell'assistente volontario e delle diverse mansioni proprie del tecnico coadiutore e dell'assistente. E, inoltre, da tener presente che per far fronte alle esigenze organiche del personale assistente apposite provvidenze sono state adottate con le leggi del 26 gennaio 1962, n. 17, e del 14 luglio 1962, n. 1073, e che il problema concernente il fabbisogno e la sistemazione del personale assistente è stato oggetto di apposito studio nel quadro dei problemi di sviluppo dell'università.

Una incompatibilità, per ragioni di ordine funzionale, potrebbe ravvisarsi nel caso in cui l'incarico di tecnico coadiutore venisse

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

conferito a personale assistente volontario, addetto alla stessa cattedra cui si riferisce il predetto incarico. In casi del genere il Ministero non mancherebbe, sulla base di tale criterio, di sollecitare gli opportuni provvedimenti da parte delle università.

Il Ministro: GUI.

ABENANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda a verità che presso la manifattura tabacchi G. Ferraris di Napoli, è impedito il libero esercizio del mandato ai membri della commissione interna, ai quali viene negata qualsiasi libertà durante l'orario di lavoro con rapporti scritti, ad ogni movimento dovuto a motivi inerenti la carica. (7097)

RISPOSTA. — Non risponde a verità che ai componenti la commissione interna della manifattura tabacchi G. Ferraris di Napoli sia stato impedito il libero esercizio del loro mandato, nei limiti fissati dalla circolare numero 00/11720 in data 3 gennaio 1955 del ministro delle finanze, con la quale è stata data regolamentazione ai compilati ed alle funzioni delle commissioni interne degli opifici dell'amministrazione dei monopoli di Stato.

In realtà, i membri della commissione interna della manifattura G. Ferraris di Napoli frequentemente lasciavano il proprio posto di lavoro per recarsi durante l'orario di servizio in altri laboratori e reparti della manifattura a raccogliere lamentele fra il personale, contravvenendo alle norme che tendono ad evitare che l'attività delle commissioni interne rechi intralcio al normale lavoro degli opifici.

A tale proposito, è da rilevare che le stesse operaie addette alle macchine confezionatrici condotte da membri della commissione interna non avevano mancato di manifestare vive rimostranze per il fatto che, date le frequenti assenze di detti rappresentanti dal proprio posto di lavoro, esse non riuscivano a consegnare l'intero cottimo e vedevano pertanto diminuire il proprio guadagno.

Per questi motivi, la direzione dell'opificio di Napoli non si è potuta esimere dall'intervenire, richiamando verbalmente i membri della commissione interna all'osservanza delle disposizioni in vigore, talché la situazione risulta al presente normalizzata senza che sia stato necessario ricorrere a misure repressive.

A carico dei membri della commissione interna che, come detto, arbitrariamente abbandonavano il proprio posto di lavoro, il capo del laboratorio confezionamento sigarette ha dovuto, come di regola, stilare numerosi rapporti scritti, ma la direzione della

manifattura non ha mai dato corso a detti rapporti, ed ha preferito far uso della persuasione per ricondurre la situazione alla normalità.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

ALPINO E TROMBETTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se e come, nei casi già prospettati in precedente interrogazione del 5 maggio 1964 (cittadini con redditi azionari al disotto del minimo imponibile, finora non tassati ma aventi un membro della « famiglia anagrafica » soggetto alla complementare), intenda assicurare l'applicazione delle norme richiamate nella risposta data il 18 giugno 1964 all'interrogazione medesima.

Pare infatti, secondo le doglianze provenienti da varie parti, che gli uffici continuino, negando sia il certificato di esenzione e sia l'ammissione alla ritenuta 5 per cento in coacervo, coi redditi del presunto capofamiglia, a cercare di costringere i predetti cittadini a pagare, sui loro modestissimi dividendi, la ritenuta secca del 30 per cento, il che costituisce evidentemente una iniquità sociale e fiscale.

È necessario che si salvaguardi in modo effettivo e comprensivo il beneficio riconosciuto ai piccoli risparmiatori, considerando che il richiesto « certificato anagrafico » non può rappresentare i rapporti reddituali tra il presunto capofamiglia e i congiunti. A parere degli interroganti, attesa anche la minima rilevanza degli imponibili in gioco, bisognerebbe che a tali risparmiatori si riconoscesse l'esenzione, quando non figurano nel certificato anagrafico del congiunto tassato, o l'ammissione, in ogni altro caso, alla ritenuta 5 per cento nel complesso dei redditi del congiunto già tassato: inclusione che sarebbe assicurata anche ad iniziativa degli interessati, essendo l'unico modo per ottenere i rimborsi eventualmente dovuti sulla ritenuta del 5 per cento.

Si rileva l'urgenza di provvedere, considerando che moltissimi piccoli risparmiatori, per non sottostare all'iniqua ritenuta del 30 per cento, sono costretti a non incassare i dividendi: con malcontento, che non si traduce certo in rispetto e prestigio per la pubblica amministrazione. (7383)

RISPOSTA. — Nel richiamare gli elementi di risposta forniti agli interroganti in merito alla precedente interrogazione n. 6068 sullo stesso argomento, si conferma che gli azionisti che non possono beneficiare dell'esenzione prevista dal quarto comma dell'artico-

lo 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, per effetto del riferimento, posto dal comma medesimo, alla posizione tributaria degli altri membri della loro famiglia anagrafica, hanno diritto, sugli utili di loro pertinenza, alla ritenuta d'acconto del 5 per cento, salva naturalmente la facoltà di optare per la ritenuta definitiva del 30 per cento.

Per ottenere la predetta ritenuta d'acconto del 5 per cento gli interessati non debbono presentare alcun certificato degli uffici distrettuali delle imposte dirette, essendo a tal fine sufficiente che i medesimi producano alle casse incaricate del pagamento degli utili o alle società emittenti, analogamente a quanto disposto sotto il punto 1 della circolare numero 500243 del 20 aprile 1964 di cui si allega un esemplare, un'attestazione anagrafica da cui risulti la composizione della loro famiglia e la cartella esattoriale comprovante l'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare del membro della famiglia che, per essere soggetto a tale tributo, impedisce la riscossione degli utili in esenzione dalla ritenuta.

Al rimborso della predetta ritenuta del 5 per cento gli uffici delle imposte dirette provvederanno ai sensi del quinto comma dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sulla base della dichiarazione annuale dei redditi indicante l'ammontare dei dividendi percepiti e della ritenuta subita e che gli interessati, per ottenere il rimborso, devono presentare anche se nell'anno di riscossione degli utili non hanno conseguito un reddito complessivo netto eccedente il minimo imponibile dell'imposta complementare.

Il Ministro: TREMELLONI.

BADINI-CONFALONIERI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito delle ormai annose pratiche relative al recupero dei debiti contratti dalle formazioni partigiane durante il periodo della Resistenza. Non giova certo al buon nome della Resistenza, mentre se ne celebra il ventennale, che coloro i quali in allora aiutarono le formazioni partigiane con le necessarie forniture, non siano stati a tutt'oggi indennizzati per le spese sopportate. Nel 1948 furono stanziati in due bilanci le somme occorrenti alla liquidazione di questi debiti ed i creditori provvidero ad inoltrare le regolari domande, accompagnate dai relativi buoni, tutti autentici e confermati dai comandanti responsabili delle formazioni: il tutto secondo le norme di legge in vigore.

Sono trascorsi vent'anni e si riaprono le istruttorie per avere altre conferme. altre con-

valide, per avere indirizzi precisi di comandanti, che in molti casi sono già deceduti, per avere il nome preciso di chi aveva firmato il buono con il nome di battaglia e che il comandante aveva già convalidato in quanto la requisizione era realmente avvenuta.

L'interrogante chiede inoltre quando a dette pratiche si potrà porre la parola « fine ».

(3043)

RISPOSTA. — Le norme per l'assunzione e la liquidazione, da parte dello Stato, dei debiti contratti dalle formazioni partigiane, ai fini della lotta di Liberazione, sono contenute nel decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, il quale prescrive adempimenti piuttosto complessi ai fini dell'accertamento delle condizioni necessarie per far luogo alla corresponsione dei rimborsi. Infatti, occorre accertare la condizione economica del creditore, esaminare se i buoni di prelevamento, comprovanti la fornitura dei beni, contengano i requisiti formali previsti dagli articoli 5 e 6 dello stesso decreto legislativo n. 517, imponendo così all'amministrazione un lavoro preparatorio di notevole impegno, date soprattutto le non lievi difficoltà che presenta l'indagine dei suddetti requisiti.

Molto spesso, poi, il riferimento a vaghe testimonianze, il rinvio a documenti formalmente non validi, richiedono nuovi accertamenti, la cui evasione comporta un periodo di tempo certamente non breve.

Per la valutazione dei risultati finora conseguiti, si fa presente che il carico complessivo di domande, presentate presso questa amministrazione e le intendenze di finanza, è di oltre 37 mila e, di queste, una parte notevole è stata già definita con rimborsi ammontanti ad oltre 737 milioni di lire.

Le rimanenti domande sono, in parte, in corso di esame presso le competenti intendenze di finanza per l'eventuale risarcimento ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 868, in quanto nel corso della precedente istruttoria si è rilevata la invalidità formale dei buoni di prelevamento esibiti dagli interessati ai fini del rimborso previsto dal richiamato decreto legislativo n. 517, mentre le restanti richieste sono tuttora in istruttoria, in conseguenza, come detto, degli accertamenti che è stato necessario disporre.

Si può, ad ogni modo, assicurare che il settore di lavoro in parola viene attentamente seguito e che le trattazioni tuttora pendenti saranno definite con ogni possibile, consentita sollecitudine.

Il Ministro: COLOMBO.

BALDANI GUERRA, USVALDI E BERTOLDI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritengano di dover intervenire per esaminare la legalità della delibera consiliare del 27 giugno 1961, n. 43, del comune di Arzignano (Vicenza). Con tale delibera si è accordata all'Istituto autonomo case popolari ed economiche di Arzignano la fideiussione per un prestito di 50 milioni concesso da una banca locale a copertura di finanziamenti di prestiti a favore prevalentemente di membri della giunta, del consiglio comunale e di dirigenti politici del partito di maggioranza. (7404)

RISPOSTA. — La fideiussione prestata dal comune di Arzignano a favore del locale Istituto autonomo per le case popolari ed economiche riguarda un'apertura di credito di lire 50 milioni accordata dalla cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno al predetto istituto — eretto in ente morale — per la concessione di piccoli prestiti a privati a scopo di costruzione di case di abitazione.

A detta operazione ed alla conseguente possibilità, per quanti ne avessero interesse, di chiedere prestiti venne data pubblicità sulla stampa e risultarono presentate 20 domande, che furono tutte accolte: nessuno dei presentatori (impiegati e piccoli imprenditori) è titolare di cariche pubbliche e solo tre di essi fanno parte dell'amministrazione comunale.

La fideiussione da parte del comune — richiesta dalla predetta cassa di risparmio come condizione dell'apertura di credito — fu approvata all'unanimità dal consiglio comunale, in considerazione delle evidenti finalità di pubblico interesse dell'operazione, con atto del 27 giugno 1961, approvato dall'organo di tutela.

Con tale deliberazione il comune si è obbligato a sostituirsi all'istituto negli impegni assunti nei confronti della cassa di risparmio. Per altro, l'istituto ha finora debitamente assolto detti impegni, avendo avuto anche cura di cautelarsi opportunamente nei riguardi dei privati concessionari dei prestiti, mediante l'avallo di persone notoriamente solvibili e ricorrendo in alcuni casi alla iscrizione ipotecaria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
AMADEI.

BERLINGUER MARIO, GUERRINI E MARTUSCELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere i motivi del ritardo al provvedimento che dovrà istituire

a Cagliari gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, provvedimento per cui già da tempo fu predisposto, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge del 1936, n. 1639, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato dal Consiglio di Stato e diramato dall'agosto del 1962 per l'esame del Consiglio dei ministri. Anche il ministro del tesoro, con nota 10 aprile 1963, n. 107874 ha espresso parere per l'approvazione condizionandola all'accertamento che la relativa spesa non gravi sul normale stanziamento del bilancio.

Senonché è certo che nessun nuovo onere graverebbe sul bilancio poiché già dal 1940 esiste a Cagliari un ufficio degli ispettorati di Roma completamente attrezzato di locali, mobili, macchine, personale e che però è denominato « sezione » salvo che tale « sezione » è controllata dall'ispettorato laziale con la sola conseguenza di determinare infinite lungaggini, maggiori spese di trasferta e incomprensioni continue delle condizioni ambientali sarde nelle applicazioni dei tributi che devono così essere unificati a quelli per il Lazio e la Sardegna, in aperto contrasto, fra l'altro, con quelle profonde differenze economiche e sociali della Sardegna che hanno imposto la sua autonomia; mentre le altre regioni italiane, non ancora riconosciute autonome, hanno già da tempo i loro ispettorati. (7319)

RISPOSTA. — Si conferma l'orientamento favorevole dell'amministrazione per l'ulteriore e, per quanto possibile, sollecito corso dello schema di decreto a suo tempo predisposto, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per l'istituzione in Cagliari dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e dell'ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari, con circoscrizione territoriale comprendente le province di Cagliari, Nuoro e Sassari, con copertura della spesa occorrente nei normali stanziamenti di bilancio.

Lo schema del decreto anzidetto trovasi all'esame del Consiglio dei ministri.

Il Ministro: **TREMELLONI.**

BO, BIANCANI, LAJOLO, LENTI E SPAGNOLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti d'emergenza si intendono adottare in considerazione dei notevoli danni arrecati recentemente dal maltempo ed in particolare dalle numerose frane e dagli estesi smottamenti di terreno provocati dalle

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

eccezionali piogge nelle zone collinari del Monferrato, delle Langhe e di altre zone del Piemonte.

In particolare gli interroganti — di fronte alla gravità ed estensione dei danni — sollecitano dal Governo:

a) misure urgenti volte a rimediare ai danni arrecati alle case, ai vigneti ed alle strade rurali con grave pregiudizio dei bilanci comunali e delle aziende contadine notoriamente in crisi;

b) l'applicazione a favore dei danneggiati delle disposizioni di cui alle leggi del 21 luglio 1960, n. 739, e del 14 febbraio 1964, n. 38. (5550)

RISPOSTA. — Secondo le segnalazioni degli ispettorati agrari del Piemonte, risulta che le piogge abbondanti verificatesi in quella regione dal 1° gennaio al 30 aprile 1964 hanno causato danni di una certa entità all'agricoltura soprattutto nell'agro di taluni comuni delle province di Alessandria e di Asti.

Nella provincia di Alessandria, i danni, concentrati particolarmente nel periodo dal 15 marzo al 15 aprile, sono stati causati da frane e smottamenti di terreno ed hanno interessato generalmente le colture del frumento e del vigneto, mentre, nei comuni di Stazzano, Brignano Frascata e Cassano Spinola anche strade interpoderali. Nel comune di Visone è rimasto lesionato un fabbricato.

I danni alle colture agrarie hanno inciso per circa il 10 per cento della produzione lorda aziendale.

Nella provincia di Asti, a causa delle piogge verificatesi nel periodo dal 1° marzo al 15 aprile 1964, si sono avuti, nell'agro di diversi comuni, danni a fabbricati rurali e a strade interpoderali, frane ed asportazioni di terreni coltivati, mentre di lieve entità sono risultati, anche qui, i danni alle colture dei vigneti e dei seminativi.

In entrambe le province, funzionari dei competenti ispettorati agrari si sono portati nelle zone colpite per rilevare la natura e l'entità dei danni e per dare agli agricoltori i consigli per la risistemazione dei terreni e per ridurre le possibilità di danni futuri.

In quasi tutti i comuni della provincia di Alessandria sono stati concessi contributi per l'acquisto di sementine da prato.

Questo Ministero, da parte sua, sulla base degli elementi di giudizio trasmessi dai predetti ispettorati, ha predisposto, in applicazione della legge 14 febbraio 1964, n. 38, la delimitazione delle zone agrarie di numerosi comuni delle due province, con decreti in cor-

so, ai termini dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Non appena possibile, perciò, gli agricoltori interessati potranno provvedere al ripristino delle strutture fondiarie danneggiate e alla ricostituzione delle scorte, con l'ausilio dell'intervento straordinario dello Stato.

Per i danni alle colture e alla produzione, le aziende agricole interessate possono presentare domanda agli ispettorati agrari e agli istituti esercenti il credito agrario, ai quali sono state già impartite disposizioni in proposito, per ottenere la concessione dei prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, colomi e compartecipanti, considerati dall'articolo 2 della citata legge.

Il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato di avere autorizzato il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino a disporre l'esecuzione dei necessari lavori di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Il Ministero delle finanze ha tuttora in corso l'accertamento dei danni a cura dei dipendenti organi tecnici delle province di che trattasi, ai fini della eventuale applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla ripetuta legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

BUSETTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere quale intervento intendono attuare per impedire che l'amministrazione comunale di Megliadino San Fidenzio (Padova) proceda all'alienazione — attraverso licitazione privata — di 57 campi di proprietà comunale di buon terreno agricolo e coltivati da decenni da laboriose famiglie di fittavoli coltivatori diretti, allo scopo di acquistare in località diversa, 10 campi da destinare a zona industriale con promessa di donazione delle aree edificabili a industrie private, che ivi intendessero insediare propri stabilimenti.

In particolare l'interrogante chiede di sapere se i ministri interessati ravvisino l'opportunità di favorire il soddisfacimento delle seguenti aspirazioni tanto sentite dai lavoratori;

1) la conservazione del patrimonio comunale o, in ogni caso, il riconoscimento del diritto di prelazione a favore dei fittavoli coltivatori diretti, qualora l'amministrazione comunale non intenda recedere dall'alienazione dei terreni di sua proprietà;

2) aiuti in capitali e in assistenza tecnica a tutti i coltivatori diretti fittavoli che operano nei terreni del comune, detti «lottisti», affin-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

ché i campi che si intendono alienare siano coltivati secondo metodi moderni per garantire le migliori produzioni e il più alto reddito possibile per la collettività;

3) adeguati stanziamenti per dar corso alle opere di irrigazione e di bonifica con l'attuazione dei piani, da anni previsti, per la derivazione delle acque del fiume Adige nel territorio limitrofo della provincia di Verona.

(6081)

RISPOSTA. — Le deliberazioni del comune di Megliadino San Fidenzio di alienare 22 ettari di terreni vallivi (pari a circa 55 campi padovani) condotti in affitto da 55 lottisti, e di costituire col ricavato della vendita, una zona industriale hanno lo scopo di arginare la continua emigrazione di valide unità lavorative, non essendo più l'agricoltura in grado, da sola, di soddisfare le accresciute esigenze delle popolazioni.

Le deliberazioni stesse sono state adottate all'unanimità dai consiglieri intervenuti alle riunioni, e avverso di esse non sono stati presentati esposti né prodotte opposizioni di sorta.

Si precisa, inoltre, che in nessun deliberato viene accennato alla possibilità di mettere gratuitamente a disposizione di industriali o di artigiani parte della zona industriale che si intende costituire e che l'area da acquistare è stata prescelta per la sua buona disposizione ed ubicazione, tale da consentire l'approntamento delle infrastrutture con minima spesa.

Va anche precisato che l'amministrazione comunale ha chiesto di essere autorizzata ad esperire una licitazione privata dopo che due aste pubbliche erano andate deserte.

Si osserva, poi, che la zona da alienare non viene sottratta all'agricoltura, ma offerta in vendita, ferma restando la sua attuale destinazione.

Sta di fatto che la stessa amministrazione comunale ha offerto ai lottisti la possibilità di acquistare, in unione tra loro, l'intera superficie di terreno, al prezzo base, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale, di lire 330 mila per campo padovano, e, in via subordinata, di ricevere in affitto altri lotti disponibili nella zona.

In sede di conclusione delle trattative, 38 lottisti hanno dichiarato di rilasciare volontariamente il terreno, 9 hanno ottenuto in cambio altro lotto nella stessa zona, mentre altri 8 non si sono nemmeno presentati a trattare.

Si aggiunge che i lotti in questione, per la loro esigua estensione (circa ettari 0,40) in rapporto al tipo di coltivazione in essi preva-

lente (cereali e foraggere) non costituiscono unità agrarie degne di considerazione ai fini della concessione, a favore dei fittavoli, di aiuti in capitali e in assistenza tecnica a norma delle vigenti disposizioni.

Quanto, infine, al problema della irrigazione, si fa presente che questo Ministero ha già elaborato un nuovo programma di opere pubbliche di bonifica per il quadriennio 1964-1968, nel quale rientrano le opere in oggetto.

Intanto, sono stati concessi ai consorzi di bonifica della zona finanziamenti per l'ammontare complessivo di 850 milioni di lire per la esecuzione di lavori di sistemazione ed ampliamento della rete irrigua dei rispettivi comprensori, in vista della concessione di acque ad uso irriguo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

CACCIATORE, AVOLIO, ANGELINO E MENCHINELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere per quali motivi i dipendenti dell'amministrazione finanziaria costretti ad assentarsi dal servizio per ragioni di malattia, anche per solo un giorno, sono obbligati a presentare domanda in bollo, con relativo certificato medico, affinché il periodo di assenza venga considerato « licenza straordinaria ». In considerazione del fatto che i dipendenti statali sono sottoposti a visita fiscale gli interroganti chiedono se sia il caso di eliminare il suddetto vessatorio obbligo di provvedere a tale supplemento di documentazione della propria infermità. (7139)

RISPOSTA. — Sulla base delle norme contenute nel primo capoverso dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo le altre ipotesi tassativamente previste dai successivi commi dello stesso articolo 37, il congedo straordinario può essere concesso unicamente se sussistano gravi motivi, per cui, ove essi si riferiscano alle condizioni di salute dell'impiegato, debbono essere giustificati da uno stato acuto di infermità che costringa l'impiegato medesimo ad astenersi dal servizio (malattie e stati febbrili inabilitanti, interventi chirurgici, ricoveri).

Premesso quanto sopra, si fa presente che la richiesta del certificato medico di parte, di cui alla interrogazione viene rivolta per il motivo che la visita fiscale è disposta dai capi ufficio soltanto se non vi siano prove sicure e dirette dell'asserita malattia e qualora la richiesta di congedo straordinario superi i dieci giorni.

Ora è evidente che — non intervenendo nei casi della specie i sanitari dell'amministrazione — incombe al dipendente l'onere di provare, con una attestazione del medico privato, l'esistenza dell'infermità che lo ha costretto ad assentarsi dall'ufficio.

Per altro, va aggiunto che l'obbligo di non consentire deroghe alla corretta applicazione delle norme regolanti la materia è derivato all'amministrazione dalla ripetuta constatazione che troppo numerosi dipendenti disattendevano le disposizioni di massima impartite in merito al congedo straordinario.

Il Sottosegretario di Stato: VETRONE.

CERUTI CARLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intenda procedere sollecitamente ai lavori di restauro del palazzo Farnese di Piacenza, per i quali è stato disposto un primo stanziamento di 15 milioni per riparazioni al tetto, sul bilancio finanziario 1962-63.

Chiede inoltre se il ministro interrogato intenda provvedere ad uno stanziamento annuo al provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, sul titolo dei danni di guerra, per procedere ai lavori di restauro dello storico palazzo; che sono stati periziati dal genio civile di Piacenza in 370 milioni, perizia approvata e dal provveditorato alle opere pubbliche di Bologna e dal Ministero dei lavori pubblici.

Lo storico palazzo, che potrebbe essere utilizzato a sede del museo civico, dell'archivio di Stato e dell'archivio storico comunale, per custodirvi un prezioso patrimonio culturale ed artistico, è in condizioni disastrose e che vanno man mano aggravandosi, compromettendo seriamente la stessa possibilità di riparazioni, se le stesse non verranno fatte con la necessaria urgenza. (2015)

RISPOSTA. — I lavori di restauro del palazzo Farnese di Piacenza hanno formato oggetto di intervento da parte di questa amministrazione fin dal 1961. Difatti, per quanto di competenza in locale ufficio del genio civile provvede a redigere nel novembre di quell'anno un progetto generale dell'importo di lire 377 milioni per l'esecuzione dei lavori di riparazione dei danni bellici subiti dal detto edificio, che è di proprietà demaniale, e che nell'immediato dopoguerra fu occupato da famiglie sistemate successivamente in abitazioni costruite in virtù della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Attualmente la spesa dianzi citata, a seguito degli aumenti sia dei materiali sia della mano d'opera, potrebbe valutarsi intorno al

mezzo miliardo di lire, e naturalmente, in relazione alle attuali disponibilità di bilancio, non vi è modo di far fronte completamente alla stessa.

Per ovviare al completo deterioramento del palazzo questo Ministero assicura l'interrogante che sono in corso di esecuzione le opere di rifacimento del tetto per un importo di lire 15 milioni, e altrettanto può dirsi per un secondo stralcio di detti lavori per un importo di lire 10 milioni.

Si comunica inoltre che è in corso di compilazione presso l'ufficio del genio civile di Piacenza un ulteriore progetto di lavori per un ammontare di lire 4 milioni, che sarà quanto prima approvato.

Data l'importanza del palazzo e le utilizzazioni cui potrebbe essere destinato, questo Ministero cercherà di provvedere al ripristino integrale dello stesso in relazione alle future disponibilità di bilancio e in relazione alla molteplicità di opere similari che hanno bisogno di adeguati interventi.

Il Ministro: MANCINI.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che nel progetto approvato per la costruzione di un edificio per la biblioteca nazionale di Roma non sono previsti locali da adibire ad asilo-nido per i bambini delle dipendenti.

Per sapere se, in considerazione del fatto che le biblioteche occupano numeroso personale femminile, ritengano opportuno intervenire, acciocché il progetto stesso venga corretto, prevedendo sia i locali da adibire a nido per i figli delle dipendenti sia i locali da adibire a cusodia temporanea per i bambini delle lettrici, che intendono frequentare la biblioteca e abbiano difficoltà a collocare i propri figli. (6140)

RISPOSTA. — Il progetto del complesso edilizio della nuova biblioteca nazionale di Roma prevede, al quarto piano del fabbricato per gli uffici, la realizzazione di alcuni ambienti che consentiranno sia di accogliere in asilo nido i bambini delle dipendenti sia, eventualmente, di custodire temporaneamente i bambini delle lettrici.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere i motivi che ostano: alla definitiva sistemazione della stradale Serra-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

valle-Cascia-Leonessa-Posta; alla apertura della Leonessa-Terminillo, terminata da anni; alla manutenzione della Leonessa-Morro nel tratto che corre in provincia di Rieti.

(3704, 5266 e 5856)

RISPOSTA. — Nel piano di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1959, comprendente le strade da statizzare gradualmente, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, figura al n. 56 la strada cosiddetta « di Cascia », con i seguenti capisaldi di itinerario: innesto strada statale n. 77 a Casenove di Foligno-Verchiano-San Lazzaro-Triponzo-Serravalle-Cascia-Ruscio-Leonessa-Posta-Borbona-Montereale, dell'estesa complessiva di chilometri 104+400.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1962, si è provveduto a classificare statale il tratto: innesto strada statale n. 77 a Casenove di Foligno Verchiano-San Lazzaro-Sellano, con la denominazione di strada statale n. 319 Sellanese, nonché il tratto: Triponzo-Serravalle-Cascia, con la denominazione di strada statale n. 320 di Cascia.

Lungo il predetto ultimo tratto sono in avanzato corso i lavori di prima sistemazione per l'importo di lire 298 milioni.

Il restante tratto: Cascia-Ruscio-Leonessa-Posta-Borbona-Montereale è stato classificato statale con la denominazione di strada statale n. 471 di Leonessa giusta decreto ministeriale 1° luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1964.

Tale arteria sarà presa in consegna dall'« Anas » che provvederà alla relativa sistemazione.

Circa l'apertura della strada Leonessa-Terminillo e la manutenzione della Leonessa-Morro s'informa che dette strade non risultano incluse nel piano di cui sopra.

Il Ministro: MANCINI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se corrisponda al vero che la sorgente di Raggio, che alimenta l'acquedotto di Gubbio, sia stata concessa al comune di Umbertide, pregiudicando la fornitura di acqua delle frazioni e il previsto sviluppo della città di Gubbio (Perugia).

Per sapere inoltre se tale decisione sia stata presa, nonostante le opposizioni, a causa di interferenze politiche, secondo quanto è stato pubblicamente dichiarato in una seduta del consiglio comunale di Gubbio. (6898)

RISPOSTA. — Con domanda 24 gennaio 1957 il comune di Gubbio chiese la concessione di derivare dalle sorgenti Raggio la portata di

mod. 0,0335 per il rifornimento idropotabile del capoluogo e frazioni, in aggiunta al quantitativo di mod. 0,065 già concesso con decreto ministeriale 18 novembre 1939, n. 7588.

Con domanda 4 aprile 1957 il comune di Umbertide chiese la concessione di derivare dalle stesse sorgenti Raggio la portata di mod. 0,20 per il rifornimento idropotabile del capoluogo e frazioni.

Da accertamenti eseguiti risultò che le portate come sopra richieste erano sufficienti a soddisfare le esigenze anche future dei centri da rifornire e che, inoltre, la portata complessiva delle sorgenti Raggio si aggirava sui 78 litri al secondo, come da misurazioni effettuate dal servizio idrografico, e che pertanto essa superava di 18 litri al secondo la richiesta complessiva dei due comuni rendendo pertanto compatibili le rispettive domande di concessione.

A seguito di tali accertamenti e su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto del 23 maggio 1958, n. 1026, le domande dei comuni di Gubbio ed Umbertide sono state accolte, rispettivamente, con i decreti ministeriali 24 febbraio 1960, n. 611 e 22 febbraio 1960, n. 612.

Per quanto concerne le interferenze politiche cui allude l'interrogante non risulta che ve ne siano state; il fatto che il comune di Gubbio non abbia impugnato il decreto di concessione a favore del comune di Umbertide sta a dimostrare l'implicito riconoscimento della legittimità dell'operato dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Comunque, essendo ancora disponibile, nella sorgente Raggio, come sopra è detto, la portata di litri al secondo 18, nulla vieta al comune di Gubbio di presentare regolare domanda di concessione della stessa, da istruirsi a norma di legge.

Il Ministro: MANCINI.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali sono i motivi che ostano alla ricostruzione della categoria per i dipendenti già nei ruoli aggiunti ed organici assunti in conformità alla legge del 1950, n. 375, che detta norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. (7126)

RISPOSTA. — Nei riguardi del personale assunto in base alla legge 3 giugno 1950, n. 375, richiamata dall'articolo 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme agevolative che possono configurarsi sotto il profilo della ricostruzione di carriera scaturiscono dagli articoli 353 e 355 dello stesso testo unico e

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

contemplano, per quanto concerne il personale della carriera esecutiva, la possibilità di conseguire, al compimento del terzo aumento periodico di stipendio nella qualifica di applicato, la promozione in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, alla qualifica di archivista, mentre, per il personale della carriera ausiliaria, il predetto articolo 355 prevede la possibilità di conseguire, al compimento del quarto aumento periodico di stipendio nella qualifica di usciere, la promozione in soprannumero, mediante scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di usciere capo.

Per quanto riguarda, invece, il personale delle carriere direttive e di concetto il predetto testo unico non prevede alcuna disposizione, simile a quelle dianzi citate, che comportino una progressione di carriera nei termini o con le modalità previste per le carriere esecutive ed ausiliarie.

Per altro, dal complesso delle disposizioni contenute nel regio decreto 30 settembre 1922, n. 1922, e successive modificazioni ed integrazioni, tutto il personale in possesso del requisito dell'invalidità contratta per cause di guerra, trae beneficio sia per la valutazione, ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima per essere ammessi agli scrutini di avanzamento alla qualifica superiore, del tempo trascorso lontano da reparti combattenti per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia, nei casi esplicitamente previsti dal ripetuto testo unico, sia per l'abbreviazione, concessa a seconda del grado di invalidità, per il conseguimento degli aumenti periodici di stipendio.

I benefici di cui sopra, sia di natura economica sia di carriera, vengono concessi, al personale interessato, subordinatamente al perfezionarsi, con la registrazione da parte della Corte dei conti, dei provvedimenti ministeriali di attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, oppure di riconoscimento della maggiore anzianità in dipendenza del computo delle benemerienze belliche.

Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni di favore per le promozioni alla qualifica di archivista o di usciere capo, la concessione del beneficio in parola è, poi, subordinata, oltre che alla registrazione presso la Corte dei conti dei provvedimenti di concessione dell'aumento periodico richiesto, all'esito dello scrutinio per merito comparativo, da effettuare da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 169 del predetto testo unico, ed alla conseguente registrazione, presso la Corte dei conti, del provve-

dimento ministeriale di nomina, qualora l'interessato superi il punteggio minimo di idoneità, di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, necessario per conseguire la promozione.

Non vi è dubbio, quindi, che data la particolare natura dei benefici avanti descritti, condizionati all'emanazione di provvedimenti preliminari per la successiva concessione di quanto spettante agli interessati, l'iter amministrativo da seguire richiede un congruo periodo di tempo necessario, proprio, al perfezionamento di tali provvedimenti.

Si assicura, comunque, che, di regola, sia la direzione generale che amministra il personale in servizio presso l'amministrazione centrale e le intendenze di finanza, sia le direzioni generali che amministrano il personale in servizio presso gli uffici finanziari periferici, provvedono agli adempimenti necessari alla concessione agli interessati dei benefici in parola via via che i provvedimenti formali di cui innanzi è cenno (attribuzione del terzo o del quarto aumento periodico di stipendio, riconoscimento di benemerienze belliche, ecc.) vengono perfezionati mediante registrazione alla Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato: VETRONE.

CRUCIANI. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali siano i motivi che ostano alla totale applicazione delle decisioni del Consiglio di Stato (n. 982 reg. decisioni e n. 285 reg. ricorsi 1951 e n. 714 reg. decisioni e n. 334 reg. ricorsi anno 1955) prese in seguito al ricorso avanzato dal dipendente comunale Renato Lispi fu Rinaldo avverso alle deliberazioni del comune di Nocera Umbra.

Per conoscere infine quale posizione organica il comune di Nocera abbia attribuito al signor Lispi Renato dopo i ricorsi e se tale posizione è l'esatta interpretazione delle decisioni della Corte dei conti; se gli arretrati spettanti siano stati calcolati in base al diritto reale e quale sia la posizione previdenziale costituita a favore del Lispi Renato sia presso la direzione generale degli istituti di previdenza sia presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. (7290)

RISPOSTA. — Il signor Renato Lispi venne assunto nel 1936 dal comune di Nocera Umbra in qualità di incaricato della custodia del locale mattatoio.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

Sospeso dall'incarico il 15 agosto 1944, per essere sottoposto a procedimento d'epurazione, nell'anno 1952 venne riassunto, con la medesima qualifica, a seguito di decisione del Consiglio di Stato.

Avverso la misura delle competenze arretrate corrispostegli, il Lispi interpose nuovo ricorso al Consiglio di Stato, che accolse parzialmente il gravame condannando il comune di Nocera Umbra al pagamento della somma di lire 682.310,70, degli assegni per tredicesima mensilità e dei miglioramenti concessi al restante personale del comune.

L'amministrazione provvede al pagamento di quanto dovuto.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono state, pertanto, regolarmente eseguite.

Circa la posizione previdenziale del Lispi, il medesimo venne iscritto erroneamente all'I.N.P.S. fino al 31 dicembre 1958 e solo successivamente alla C.P.D.E.L.

Il comune sta, pertanto, provvedendo alla regolarizzazione della posizione del predetto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
AMADEI.

DAL CANTON MARIA PIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quale motivo non venga data a Tonon Ada di anni 62, da Cendon di Silea (Treviso), dopo la morte della sorella Egle, deceduta il 13 febbraio 1963, orfana dei genitori Giovanni e Sarzetto Margherita, entrambi insegnanti elementari, la pensione di reversibilità, essendo essa, a causa dell'età, inabile a qualsiasi proficuo lavoro ed in situazione di estrema povertà.
(5326)

RISPOSTA. — La domanda avanzata dalla signora Ada Tonon, intesa ad ottenere la pensione di reversibilità, quale orfana degli insegnanti elementari Tonon Giovanni Battista e Sarzetto Maria Margherita, è stata respinta con decreto del 21 settembre 1961, in quanto, a seguito della visita medico-fiscale avvenuta il 13 ottobre 1959 l'interessata non è stata ritenuta inabile del tutto al proficuo lavoro.

E, per altro, pendente presso la Corte dei conti il ricorso prodotto dall'interessata avverso il predetto provvedimento.

Pertanto, un diverso provvedimento potrebbe essere adottato dall'amministrazione soltanto se il predetto ricorso venisse accolto.

Si aggiunge che, a norma delle vigenti disposizioni, la morte della sorella Egle, alla quale, invece, era stata conferita la pensione, non modifica la posizione della signorina Ada

Tonon nei confronti della possibilità di ottenere il trattamento di pensione.

L'unico trattamento di pensione al quale potesse aspirare la signorina Ada Tonon era soltanto la pensione di reversibilità, quale orfana dei predetti insegnanti, a condizione che sussistesse la sua inabilità alla data del 1° gennaio 1958.

Il Ministro: GUI.

D'ALESSIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali siano le ragioni che impediscono ormai da sei anni l'utilizzazione dei nuovi edifici del mattatoio comunale di Minturno (Latina), costruito con il finanziamento dello Stato; per sapere, inoltre, se il ministro sia a conoscenza di questa situazione e se abbia preso o intenda prendere i necessari provvedimenti.
(5975)

RISPOSTA. — I lavori per la costruzione del primo lotto del mattatoio di Minturno furono appaltati in data 9 aprile 1958 all'impresa Saltarelli Giuseppe sulla base di un preventivo di spesa di lire 19.700.000.

Il suddetto preventivo, pari alla somma ammessa a contributo, costituiva uno stralcio di un progetto generale di lire 29.900.000.

Le spese murarie, relative alla perizia di primo stralcio, furono regolarmente ultimate entro il termine contrattuale del 18 novembre 1959 ad eccezione di alcune rifiniture necessariamente subordinate alla installazione delle attrezzature meccaniche per le quali furono indette a suo tempo due gare di appalto, entrambe esperite con esito negativo.

A seguito di tale circostanza, l'amministrazione comunale presentò tramite il competente ufficio del genio civile nuovi progetti di variante, generale e di stralcio, che, pur se limitati negli importi originari, presentavano un aggiornamento delle attrezzature in una nuova concezione meccanica che permetteva anche un aggiornamento dei prezzi applicati

Tali progetti vennero approvati con decreto in data 15 gennaio 1963, n. 3120, emesso dal medico provinciale di Latina di concerto con il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio e successivamente fu ammessa a contributo la spesa di lire 19.700.000 relativa alla perizia di variante al progetto di primo stralcio, con decreto provveditoriale n. 10424 del 18 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1963, reg. 27, foglio 360.

Quanto sopra premesso si deve far presente che i lavori relativi alla fornitura ed alla

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

installazione delle attrezzature meccaniche, ovviamente limitate alla parte prevista nel primo lotto (che comunque consente la funzionalità del mattatoio) sono stati affidati alla ditta Villa Renzo di Monza.

Pertanto le sopraccennate opere di rifinitura potranno essere ultimate non appena terminata la installazione delle richiamate attrezzature meccaniche.

Lo stato attuale dell'opera è in gran parte dovuto alle difficoltà incontrate dall'amministrazione comunale nell'appalto delle attrezzature meccaniche. Per il completamento totale dell'opera, prevista nel suo complesso in un progetto di lire 29.900.000, il comune di Minturno ha ottenuto una promessa di contributo di lire 10 milioni, ma non ha ancora presentato il relativo progetto per il completamento dell'opera stessa, al competente ufficio del genio civile.

Il Ministro: MANCINI.

DE CAPUA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia informato che 150 studenti del comune di Manfredonia sono costretti a recarsi quotidianamente a Foggia per frequentare l'istituto tecnico industriale e quello per geometri; e se ritenga di poter accogliere la richiesta dell'amministrazione comunale di Manfredonia, intesa ad ottenere la istituzione *in loco* di un istituto industriale e della sezione geometri.

L'interrogante rileva il disagio della gioventù studiosa di Manfredonia — ragazzi tra i tredici e i quindici anni — sotto diversi aspetti sia di ordine morale, sia di ordine psicologico. (4301)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti risulta che gli alunni di Manfredonia che nell'anno scolastico 1963-64 hanno frequentato le cinque classi degli istituti tecnici per geometri e industriale di Foggia sono stati, rispettivamente, 18 e 75.

Nessuna istanza, intesa all'istituzione di nuovi corsi di istituto tecnico nel comune di Manfredonia, risulta, per altro, pervenuta al Ministero da parte delle competenti autorità locali.

Eventuali regolari proposte di istituzione potranno essere prese in esame per l'anno scolastico 1965-66, in relazione ai fondi disponibili e alle effettive esigenze locali.

Il Ministro: GUI.

DE CAPUA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di poter accogliere le legittime aspettative della popolazione di Minervino Murge (Bari), sulla

necessità di istituire, nel predetto comune, un istituto tecnico industriale o, quanto meno, una sezione staccata dal prossimo anno scolastico 1964-65.

L'interrogante è informato che la richiesta è confortata dal fatto che, attualmente, un centinaio di giovani minervinesi frequentano l'istituto industriale di una città vicina. (5360)

RISPOSTA. — L'amministrazione non ha potuto comprendere nel piano delle nuove istituzioni per l'anno scolastico 1964-65 quella di una sezione staccata di istituto tecnico a Minervino Murge, sia per motivi di ordine finanziario, sia per la maggiore urgenza presentata da altre istituzioni.

La proposta delle competenti autorità locali per l'istituzione della predetta sezione, se rinnovata nei termini e con le prescritte modalità, potrà essere esaminata allorché si provvederà a formulare il piano delle nuove istituzioni per l'anno scolastico 1965-66.

Il Ministro: GUI.

DELFINO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se ritenga di dovere tempestivamente intervenire presso la società Montecatini per evitare l'annunciata chiusura dello stabilimento chimico di Piano d'Orta (Pescara).

L'interrogante fa presente il grave danno che tale chiusura arrecherebbe alla già tanto depressa economia della zona e la possibilità di conversioni delle attuali produzioni nel caso risultassero effettivamente antieconomiche. (7167)

RISPOSTA. — In riferimento alla richiesta di intervento di questo Ministero presso la società Montecatini allo scopo di evitare l'annunciata chiusura dello stabilimento chimico di Piano d'Orta di Bolognano, si comunica che, in data 7 agosto 1964, presso la prefettura di Pescara, è stata raggiunta, tra la società suindicata ed i rappresentanti dei lavoratori, una soddisfacente soluzione della vertenza.

Il Ministro: MEDICI.

DELLA BRIOTTA E ZAPPA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali siano i motivi per cui in molte province non è ancora messa a disposizione dei proprietari di macchine agricole la benzina a prezzo agevolato.

È convinzione degli interroganti che il permanere di tale situazione abbia conseguenze negative per lo sviluppo della meccanizzazione agricola. (7388)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

RISPOSTA. — Si assicura che da parte dell'amministrazione sono state adottate tutte le misure necessarie perché la benzina a prezzo agevolato possa essere utilizzata negli impieghi previsti per l'agricoltura.

Le difficoltà segnalate concernono il campo della distribuzione del prodotto anzidetto: ne consegue l'opportunità che gli utenti interessati svolgano diretti passi presso le categorie del settore (Unione petrolifera - E.N.I. per società « Agip » - Associazione nazionale commercio petroli, ecc.) per il rapido superamento delle eventuali difficoltà localmente tuttora esistenti.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

DE LORENZO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se nella graduatoria per il prossimo esercizio finanziario 1964, ai sensi delle leggi 9 agosto 1954, n. 645 e 24 luglio 1962, n. 1093, sia stata inclusa la costruzione dell'edificio per la scuola elementare nella frazione di Limpidi del comune di Acquaro (Catanzaro), la cui spesa, secondo il progetto a suo tempo redatto, era prevista in lire 18 milioni.

La richiesta per l'erigendo edificio scolastico fu avanzata dal comune di Acquaro fin dal 1954 e ripetuta ogni anno, completa della relativa documentazione.

Il ministro della pubblica istruzione con nota del 30 ottobre 1963 diretta al provveditore agli studi di Catanzaro ha fatto presente che per l'esiguità dei fondi nell'esercizio 1962-1963 essa non era stata presa in considerazione, ma che rimaneva valida per il successivo esercizio 1963-1964.

Allo stato, la scuola elementare di detta frazione funziona in vani antighienici ed inadatti di case private ed in edifici fatiscenti costruiti in isole di fango ed in zone distrutte dal terremoto per ben due volte negli anni 1905 e 1908.

A seguito di tali gravi eventi sismici la frazione venne dichiarata trasferibile, ma a causa di carenza di iniziative governative, pur stabilite da apposita legge, la popolazione del luogo è stata costretta a rinunciare al decreto di trasferimento ed a riattare alla meglio le proprie abitazioni.

Nel richiamare l'attenzione dei ministri competenti sulla particolare situazione della suddetta località rurale, degna di ogni considerazione, chiede anche di essere informato se si sia provveduto alla rivalutazione dello stanziamento occorrente per la costruzione del citato edificio scolastico. (6943)

RISPOSTA: — Si fa presente che l'entità dei fondi disponibili per le opere di edilizia, ora del tutto esauriti, non ha consentito di adottare alcun provvedimento favorevole in merito alla istanza del comune di Acquaro, intesa ad ottenere la concessione del contributo statale sulla spesa di lire 18 milioni per la costruzione dell'edificio scolastico in frazione Limpidi.

Si informa, per altro, che il provveditore agli studi è stato interessato per l'aggiornamento della spesa prevista per la predetta costruzione.

Si assicura che la richiesta dell'ente interessato sarà tenuta nella più attenta considerazione allorché nuove provvidenze consentiranno la programmazione di opere di edilizia scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

DE MARZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuna l'elevazione della dogana di prima classe di Padova a direzione circoscrizionale.

Nel corso del 1963 il movimento di esportazione e di importazione della provincia è cospicuamente aumentato e gli incassi per imposta doganale dell'ufficio di Padova sono ammontati a circa 4 miliardi di lire, con un aumento del 20 per cento rispetto all'anno precedente. Un successivo incremento nelle operazioni con l'estero si sta rilevando anche nei primi mesi del 1964.

Da tale situazione e dalla necessità di agevolare ulteriormente gli operatori con l'estero scaturisce l'urgenza di elevare la dogana di Padova a direzione circoscrizionale. Ciò servirebbe ad abbreviare le procedure nell'interesse degli imprenditori, in quanto alcune operazioni, quali temporanee importazioni, le importazioni in franchigia, le autorizzazioni varie ed i rapporti diretti con codesto Ministero sono compiti che devono essere svolti dalle direzioni circoscrizionali, e Padova, in tali casi, deve servirsi della direzione circoscrizionale di Venezia, con indubbia perdita di tempo e con conseguente svantaggio per la tempestività delle operazioni commerciali. D'altra parte, il riconoscimento della dogana di Padova a direzione circoscrizionale costituirebbe un atto di apprezzamento per una città che ha conseguito, in questi ultimi anni, uno sviluppo economico notevole, che pone la nostra provincia ed il suo movimento commerciale con l'estero in posizioni non inferiori a quelle di altri capoluoghi come Ve-

rona, Udine, Bologna, Trapani, Reggio Calabria, ecc., le cui dogane sono elevate a direzioni circoscrizionali. (6455)

RISPOSTA. — La proposta cortesemente formulata dall'interrogante per la elevazione della dogana di Padova a direzione di circoscrizione è stata pienamente approfondita, avuto riguardo alla situazione organizzativa della dogana medesima e alle necessità di traffico locali.

Da un calcolo delle bollette doganali emesse da detto ufficio durante l'esercizio 1963-1964 e dai corrispondenti introiti realizzati, si è potuto dedurre che se un lieve incremento si è avuto nel traffico di importazione esso è stato controbilanciato da uguale flessione nel traffico di esportazione, per cui nessuna sensibile variazione si è verificata nel senso accennato dall'interrogante.

D'altra parte, la dogana di Padova, recentemente elevata a dogana di 1^a classe, possiede le massime attribuzioni e facoltà per far fronte a qualsiasi operazione doganale, conservando anzi, in materia di deposito, facoltà anche maggiori rispetto alla direzione della circoscrizione doganale di Venezia, da cui dipende solo per esigenze amministrative di carattere puramente interno.

E da escludersi pertanto che qualche vantaggio sostanziale potrebbero trarre gli operatori da una eventuale elevazione della dogana di Padova a direzione di circoscrizione, dal momento che, ad eccezione di alcuni casi sporadici in cui bisogna far capo alla dogana di Venezia, qualsiasi concessione o autorizzazione può essere normalmente accordata *in loco* senza intervento superiore.

A ciò aggiungasi che la costituzione di una direzione di circoscrizione nel senso auspicato richiederebbe un ulteriore apporto di personale da adibire esclusivamente all'organizzazione interna della direzione stessa (senza alcun riflesso tangibile per la dinamica del servizio), cui l'amministrazione non sarebbe assolutamente in grado di far fronte stanti la nota grave penuria di funzionari disponibili e la conseguente impossibilità di reperire questi ultimi presso altre dogane della Repubblica, già assillate da un lavoro intenso per il continuo incremento dei traffici.

Per questi motivi e poiché una eventuale modifica all'attuale ripartizione territoriale dei servizi si rivelerebbe inopportuna per mancanza di presupposto fondato su effettive esigenze di servizio, nessun provvedimento si è ritenuto di dover adottare per la dogana di Padova.

Il Ministro: TREMELLONI.

DI BENEDETTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere — in considerazione della situazione di estrema gravità che si verifica nelle campagne di varie province della Sicilia e, specialmente, in quella di Agrigento, dove le congiunture climatiche hanno pressoché dimezzato il raccolto dei cereali su cui si fondava la speranza di migliaia di coltivatori — quali opportuni provvedimenti intendano predisporre per venire incontro al profondo disagio di quelle popolazioni contadine.

L'interrogante, a tal proposito, avanza la richiesta che l'intervento sollecito del Governo disponga il rilevamento e la valutazione dei danni subiti dai contadini coltivatori considerando l'opportunità di risarcire i predetti danni e di elargire opportune agevolazioni per quanto riguarda il pagamento delle tasse e delle imposte e l'ammortamento dei prestiti agrari. (6811)

RISPOSTA. — Si premette che, a norma degli articoli 14 e 20 della legge costituzionale 24 febbraio 1948, n. 2, sullo statuto della Regione siciliana, in materia di agricoltura, la Regione ha competenza legislativa esclusiva e svolge le relative funzioni esecutive ed amministrative.

A norma, poi, dell'articolo 2 — lettera a) — del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, concernente l'esercizio nella regione siciliana delle attribuzioni di questo Ministero, gli uffici regionali e provinciali e qualsiasi altro ufficio periferico di questo Ministero medesimo, nel territorio dell'isola, sono divenuti organi dell'amministrazione regionale.

Ciò stante, questo Ministero può intervenire, come di fatto è intervenuto, per il rilevamento e la valutazione dei danni causati in Sicilia dalle recenti avversità atmosferiche, soltanto per il tramite del competente assessorato regionale.

Circa la richiesta di un risarcimento dei danni medesimi, premesso che un tale principio non è stato finora introdotto nel nostro ordinamento positivo, perché esso importerebbe una responsabilità che, ovviamente, in casi del genere, non potrebbe imputarsi a nessuno, si fa presente che, a seguito delle avversità atmosferiche che hanno in questi ultimi tempi colpito diverse zone del territorio nazionale, si sono tenute riunioni presso il Ministero dei lavori pubblici allo scopo di predisporre uno schema di disegno di legge che appresti alle amministrazioni interessate i mezzi finanziari necessari per la riparazione delle opere pubbliche e per aiutare gli operatori

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

economici colpiti e i lavoratori a riprendere la propria attività.

Pertanto, non appena in possesso di tutti gli elementi di giudizio, le predette amministrazioni avanzeranno le opportune proposte di autorizzazione di spesa, che saranno inserite nell'accennato schema di disegno di legge, al cui coordinamento provvederà lo stesso Ministero dei lavori pubblici.

Per quel che concerne il settore dell'agricoltura, le proposte saranno intese a consentire una ulteriore applicazione delle provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Gli accertamenti in corso sono intesi anche ad individuare le zone agrarie che potranno eventualmente essere delimitate, ai termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, per rendervi operante il beneficio della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei debiti di esercizio a favore delle aziende agricole che abbiano subito gravi danni alla produzione, per effetto delle avversità medesime.

Intanto, nulla vieta che gli agricoltori dell'isola, colpiti dalle avversità atmosferiche in discorso, si avvalgano, oltre che delle provvidenze eventualmente disposte in campo regionale, anche di quelle recate dalle leggi nazionali, che trovano applicazione pure nel territorio delle regioni a statuto speciale, e, in particolare, dalle leggi 10 dicembre 1958, n. 1094, per la diffusione delle sementi selezionate, e 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Quanto, infine, alle invocate agevolazioni fiscali, il Ministero delle finanze ha fatto presente di avere già disposto accertamenti a cura dei dipendenti organi periferici, al fine di stabilire se e per quali delle zone agrarie dell'isola, colpite dalle recenti avversità atmosferiche, si rendano applicabili le disposizioni agevolative recate dalla già citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia al corrente che ogni giorno una quarantina di giovani si recano da Viareggio a Livorno per frequentare le ultime quattro classi dell'istituto nautico, mentre gli studenti del 1° anno frequentano per ragioni di economia la prima classe dell'istituto tecnico commerciale di Viareggio.

Considerata la importanza marinara di tale città e del territorio circostante, che attualmente conta oltre cinque mila marittimi e che

in ogni tempo ha fornito alla marina militare e mercantile ottimo personale navigante di ogni grado e categoria, e tenuto presente altresì il grave disagio derivante ai giovani ed alle loro famiglie dall'attuale situazione, l'interrogante chiede al ministro se ritenga necessaria ed urgente la creazione in Viareggio di un istituto nautico, od anche di una sezione staccata di quello di Livorno.

Ciò anche in considerazione della circostanza che negli ultimi anni, in comuni meno importanti dal punto di vista demografico e marittimo, hanno cominciato a funzionare istituti nautici o sezioni staccate di essi. (4835)

RISPOSTA. — In considerazione della carenza del personale insegnante di materie tecniche e dell'elevatissimo costo per le attrezzature e data la vicinanza tra Viareggio e Livorno, non si ritiene opportuno, per il momento, istituire a Viareggio una sezione staccata dall'istituto tecnico nautico di Livorno.

Per altro, il disagio degli alunni di Viareggio, che si recano giornalmente all'istituto tecnico nautico di Livorno, è alleviato per l'intervento del comune di Viareggio, che ha messo un autobus a loro disposizione.

Il Ministro: GUI.

DURAND DE LA PENNE. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per risolvere il problema, da tanti anni accantonato, della valorizzazione della marina di Torre del Lago (Lucca).

Detta località, con i suoi 5 mila abitanti, manca di qualsiasi impianto turistico e finora è stata in grado di accogliere la massa di villeggianti che vi si reca per cura elioterapica intensiva, solo perché fino allo scorso anno 1963 è stato autorizzato in via transitoria l'alloggio negli stabilimenti balneari, trasformati recentemente in muratura, con gravissimo sacrificio dei proprietari, per offrire sufficienti condizioni igieniche ed evitare pericoli d'incendio.

Nella stagione in corso, per altro, l'autorizzazione all'alloggio è stata limitata alla metà della superficie degli stabilimenti con rilevante danno dei proprietari.

L'interrogante chiede pertanto ai ministri interrogati di voler intervenire affinché il problema di Torre del Lago venga affrontato e risolto prima dell'inizio della nuova stagione balneare, mediante approvazione del piano

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

regolatore, e la concessione di adeguate agevolazioni per l'impianto dell'attrezzatura alberghiera. (7352)

RISPOSTA. — Il problema della valorizzazione turistica della marina di Torre del Lago è collegato alla realizzazione del piano regolatore intercomunale dei comuni di Viareggio e di Vecchiano, recentemente approvato dalla giunta provinciale amministrativa di Lucca.

Un apposito piano di lottizzazione per la sistemazione e lo sviluppo turistico di una parte dell'entroterra di detta località è già stato deliberato dal consiglio comunale di Viareggio ed approvato dalla giunta provinciale amministrativa.

È da prevedersi, quindi, che, in considerazione anche delle vigenti agevolazioni in materia alberghiera, le iniziative per la valorizzazione turistica della zona non mancheranno, in un prossimo avvenire, di avere concreta attuazione.

Circa poi la situazione che si è venuta a determinare a seguito dell'adattamento degli stabilimenti balneari ad alloggi privati, nei quali hanno trovato provvisoria sistemazione alcuni turisti, si fa presente che, essendosi manifestati taluni inconvenienti, soprattutto di carattere igienico-sanitario, le autorizzazioni per l'affitto ad uso alloggi sono state limitate dalla capitaneria di porto, previ accordi col comune, a quella parte degli impianti balneari, che offrirono un minimo di garanzia, sotto l'aspetto igienico-sanitario e della sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
AMADEI.

FASOLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza del vivissimo malcontento suscitato dal fatto che nessuna parte del territorio del comune di Sarzana (La Spezia) — che, per altro, nel luglio 1963 fu colpito da una violentissima grandinata che causò danni alle colture e alle attrezzature agricole valutati a non meno di 200 milioni di lire — è stata inclusa nelle zone di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1964 per la concessione di agevolazioni creditizie.

I contadini sarzanesi, realmente e gravemente colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche, si trovano anch'essi in serie difficoltà per poter mantenere gli impegni finanziari assunti con i vari istituti di credito agrario; ritengono quindi di essere stati esclusi ingiustamente dai benefici previsti dal decreto ministeriale.

L'interrogante chiede perciò di conoscere se si intenda provvedere, includendo — nei modi di legge — il comune di Sarzana fra quelli che beneficiano del provvedimento ministeriale citato. (6007)

RISPOSTA. — Il territorio del comune di Sarzana sarà tenuto presente in sede di prossima emanazione di un nuovo provvedimento con il quale, ai termini dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, saranno delimitate altre zone del territorio nazionale, colpite da avversità atmosferiche, ai fini della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti agrari di esercizio in corso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

FERIOLI E BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e delle finanze* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per venire incontro alle famiglie che sono state provate dai recenti gravissimi danni arrecati in tutta l'Emilia dal maltempo e da innumerevoli frane e, in particolare, se si intendano predisporre opportuni provvedimenti di esenzione fiscale. (5797)

RISPOSTA. — In occasione degli eventi meteorici avversi e dei movimenti franosi verificatisi nell'inverno del 1963 e nella scorsa primavera particolarmente in varie zone collinose e montane dell'Emilia, i locali uffici governativi (prefetture, uffici del genio civile, ispettorati agrari e forestali) si sono adoperati, in collaborazione tra di loro, per assicurare alloggi adeguati, anche se provvisori, alle famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e per sovvenire alle più immediate esigenze delle famiglie stesse.

Il Ministero dei lavori pubblici ha autorizzato il provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia a disporre l'esecuzione, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, dei lavori di pronto soccorso, entro la spesa di 200 milioni di lire, resisi necessari in dipendenza delle calamità naturali verificatesi nella Regione.

Questo Ministero, da parte sua, con decreto in corso, predisposto in applicazione della legge 14 febbraio 1964, n. 38, ha disposto la delimitazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, di larghe zone delle province di Forlì, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, nelle quali, pertanto, le aziende agricole potranno provvedere con l'ausilio dell'intervento straor-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

dinario dello Stato, al ripristino delle strutture fondiari distrutte o danneggiate dalle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, verificatesi nel periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964, considerato dalla citata legge 14 febbraio 1964, n. 38.

Per i danni alla produzione, gli agricoltori interessati hanno la possibilità di giovare dei prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, previsti dalla stessa legge.

Si aggiunge che, nell'occasione, sono state ribadite le disposizioni da tempo impartite agli uffici tecnici periferici di preferire le aziende agricole danneggiate da eventi meteorici avversi, e specialmente quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, nella concessione delle varie provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia di agricoltura, con particolare riguardo alla legge 2 giugno 1961, n. 454, sul « piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » e alla legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la diffusione delle sementi elette.

Il Ministero delle finanze, per il settore di sua competenza, ha assicurato di aver già interessato le competenti intendenze di finanza delle province dell'Emilia perché riferiscano circa la natura e l'entità dei danni, allo scopo di esaminare se si rendano applicabili le disposizioni agevolative di cui alla menzionata legge 21 luglio 1960, n. 139.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

FERIOLI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se ritengano opportuno emanare istruzioni interpretative dell'articolo 29 della legge del 1961, n. 454, sul « piano verde », nel senso di chiarire che l'esenzione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione, ivi contemplata, riguarda tutti i casi di costruzione o riparazione di impianti ed attrezzature per l'allevamento del bestiame e, quindi, anche il caso della costruzione o riparazione compiuta da chi non espliciti la propria attività nella coltivazione dei campi e anche quando l'impianto e le attrezzature per l'allevamento del bestiame non siano connesse in maniera diretta con la coltivazione di terreni determinati.

Infatti, fermo restando che il beneficio di cui all'articolo suddetto viene concesso ai soli « agricoltori singoli od associati », l'articolo 2135 del codice civile riconosce che l'allevamento del bestiame costituisce attività agraria

per propria natura il cui esercizio fa acquistare la qualità di « imprenditore agricolo ».

Le finalità stesse della legge n. 454 citata stanno, del resto, a dimostrare come i benefici concessi non possano non applicarsi all'allevamento del bestiame secondo una tecnica moderna che rende spesso questa attività indipendente dalla coltivazione dei fondi e dalla silvicoltura. (7256)

RISPOSTA. — La questione relativa ai limiti soggettivi ed oggettivi ai quali è subordinata l'agevolazione fiscale cui ci si riferisce trova nella recente legge 13 giugno 1964, n. 486, definitiva sistemazione nei sensi auspicati nella interrogazione cui si risponde.

Il provvedimento anzidetto, nel modificare l'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, espressamente dispone, tra l'altro, che tra i materiali esenti dall'imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del vigente testo unico per la finanza locale, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione o riparazione, da parte di agricoltori o allevatori, singoli od associati, degli allevamenti, impianti ed attrezzature per stabulare, parcare e far pascolare gli animali e gli uccelli.

Nella nuova formulazione la norma posta dall'articolo 29 anzidetto della legge del 1961, n. 454, innova profondamente rispetto alla precedente statuizione, nel senso che identifica i suoi destinatari non solo negli agricoltori ma anche negli allevatori, sicché, in corrispondenza dell'estensione dei limiti soggettivi di applicazione, assumono obiettiva rilevanza, ai fini dell'esenzione di cui si tratta, le costruzioni e le opere indicate nella norma medesima.

In altri termini, l'esenzione in parola acquista un più spiccato carattere oggettivo e ne va, pertanto, riconosciuta l'applicabilità agli allevamenti, impianti ed attrezzature per stabulare, parcare e far pascolare gli animali e gli uccelli, pur se tali costruzioni sono autonome e distinte da altra attività agraria.

Restano così superate le perplessità che, in sede di applicazione della norma testé modificata, aveva suscitato il generico riferimento all'allevamento del bestiame in essa contenuto, e trova, in definitiva, conferma legislativa l'avviso già espresso da questo Ministero, favorevole alla estensione del beneficio tributario in discorso a qualsiasi allevamento, avviso per altro suggerito dalle medesime finalità della legge sul piano verde, intesa appunto ad agevolare, anche sotto il profilo tributario, ogni iniziativa diretta allo sviluppo dell'agricoltura.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dell'interno* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per richiamare ad un costume di maggiore dignità ed autonomia il prefetto e gli uffici della prefettura di Bari, preposti alla funzione tutoria sugli atti delle amministrazioni comunali delle province, non essendo accettabile il principio della discriminazione sugli atti delle varie amministrazioni, anche di contenuto analogo.

Per rifarsi agli ultimi episodi di malcostume, mentre da alcune amministrazioni si è preteso il rigido rispetto del contenimento della spesa nei dodicesimi degli stanziamenti previsti dal bilancio dell'anno precedente, quando non fosse stato ancora presentato il bilancio di previsione per l'anno in corso (Altamura), per altre si è accettato e consigliato la violazione del principio in questione (vedi verbale della seduta consiliare del comune di Molfetta del 3 agosto 1964). (7375)

RISPOSTA. — Le diverse amministrazioni del comune di Molfetta, nell'intento di fronteggiare la disoccupazione della manodopera agricola — la quale si manifesta in proporzioni allarmanti durante i mesi estivi, prima dell'inizio dei lavori stagionali — fin dal 1960, hanno provveduto, annualmente, alla istituzione di cantieri di lavoro con spesa a carico del comune, mediante la iscrizione di apposito articolo nel bilancio.

Anche per l'anno in corso, la giunta municipale di Molfetta ha adottato numerose deliberazioni per il finanziamento di cantieri di lavoro a totale carico del comune, allo scopo di evitare proteste e manifestazioni suscettibili di perturbamento dell'ordine pubblico, già preannunciato da talune rappresentanze sindacali.

Le suddette deliberazioni sono state ratificate dal consiglio comunale nella seduta del 29 luglio 1964, alla quale non risulta essere intervenuto l'interrogante.

Questi, nella successiva seduta consiliare del 3 agosto 1964, ha sollevato l'eccezione del superamento dei dodicesimi dell'articolo di bilancio sul quale gravava la spesa relativa a talune delle deliberazioni in parola.

L'amministrazione chiarì, in quella sede, che a tanto era stata costretta per assorbire la manodopera agricola disoccupata fino al 15 agosto 1964 — epoca in cui hanno inizio i lavori stagionali — ad evitare così possibili turbamenti dell'ordine pubblico.

La giunta provinciale amministrativa, cui è stata rappresentata l'esigenza suesposta, ha ritenuto di approvare le deliberazioni in que-

stione; e ciò anche in considerazione del fatto che il pagamento della spesa sarebbe stato effettuato a distanza di qualche mese, ossia quando si sarebbero maturati altri dodicesimi.

Anche nella cennata circostanza la prefettura di Bari ha ispirato il suo comportamento al generale rispetto delle norme vigenti e alla tutela degli interessi della collettività.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno di istituire presso il liceo artistico di Reggio Calabria, accanto alla sezione (già validamente funzionante) che consente l'accesso alla facoltà di architettura, anche la sezione per l'accesso all'accademia di belle arti.

L'interrogante si permette far presente che tale provvedimento, oltre a venire incontro alle esigenze degli allievi, conferirebbe completezza al corso di studi che si svolge presso quel liceo artistico, ottemperando, altresì, alle norme che regolano il funzionamento di questo ordine di studi.

È da notare, infatti, che fra tutti i licei artistici, funzionanti in Italia, solo quello di Reggio Calabria ha in atto una sola sezione; il che appare quanto mai pregiudizievole per gli studenti, che — al termine del primo biennio — si sentono portati più verso il proseguimento degli studi nell'accademia di belle arti che non presso la facoltà di architettura, alla quale solamente, però, l'attuale sezione del liceo di Reggio Calabria dà la possibilità di accedere. (4633)

RISPOSTA. — Il decreto presidenziale del 30 settembre 1960 istitutivo del liceo artistico di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° ottobre 1960, non stabilisce che il liceo stesso debba funzionare soltanto con la seconda sezione. Esso, come tutti gli altri licei artistici, è ordinato su due sezioni delle quali la prima dà accesso ai corsi dell'accademia di belle arti.

Risulta, per altro, che, di fatto, presso il predetto liceo non è in funzione la prima sezione per mancanza di allievi che abbiano chiesto di frequentarla.

Il Ministro: GUI.

FODERARO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere, anche in relazione alla risposta data all'interrogazione n. 5470 (allegato alla seduta del 19 maggio 1964) sullo stesso argomento, quali provvedimenti s'intendano ormai adottare, con carattere d'urgenza — essendo certamente esaurita la

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

fase preliminare di studio — per favorire ed incrementare le nostre esportazioni, specie nel settore della motorizzazione.

L'importanza del problema e l'urgenza di trovare idonea soluzione è chiaramente dimostrata dalla allarmante flessione del 24 per cento subita dalle esportazioni di autoveicoli nel gennaio di quest'anno: flessione che — a stare alle ultime rilevazioni statistiche, anche se non ufficiali — non accenna a diminuire.

L'interrogante si permette anche far presente che — specie nel settore dei « prodotti finiti » — il nostro paese ha importato nel 1962 il 7,3 per cento del prodotto nazionale lordo, e nel corso del 1963 questo rapporto si è accresciuto, superando l'8 per cento. Particolarmente grave l'aumento dell'11,50 per cento registrato nel settore delle importazioni d'autoveicoli nel gennaio dell'anno in corso, la cui incidenza negativa sulla bilancia commerciale non è altrimenti contenibile, se non con una intelligente campagna d'esportazioni. (6902)

RISPOSTA. — La materia degli incentivi alle esportazioni è vincolata a precisi impegni internazionali che non possono ovviamente essere ignorati nell'attuazione della politica commerciale con l'estero.

Nel quadro di tali impegni, in occasione dell'adozione di misure interne atte a porre la nostra produzione su un piano di parità concorrenziale, non si è mancato di tenere in particolare considerazione le esigenze di taluni singoli settori, avendo tuttavia cura di operare in modo da non provocare reazioni o ritorsioni dirette da parte dei paesi concorrenti.

Queste considerazioni sono particolarmente valide per il settore degli autoveicoli, nel quale si continua a registrare una bilancia commerciale attiva, nonostante l'esplosione della domanda interna verificatasi nel 1963. Non si mancherà ovviamente di continuare a considerare tale settore meritevole di particolare attenzione nel quadro delle misure di *promotion* delle esportazioni, sia sul piano generale che su quello delle misure anticongiunturali.

Quanto, in particolare, alle preoccupazioni manifestate sull'andamento attuale degli scambi del settore, va rilevato che i dati statistici relativi al primo semestre del corrente anno mostrano una netta inversione di tendenza a favore delle nostre esportazioni.

Infatti nel suddetto periodo, secondo i dati « Istat » sul commercio estero, le esportazioni di autoveicoli hanno registrato un incremento di valore del 22 per cento rispetto al corri-

spondente periodo del 1963, mentre gli autoveicoli esteri immatricolati in Italia sono stati 91.732 contro 103.906 del primo semestre del 1963, con una diminuzione, quindi, dell'11,7 per cento.

Tale inversione di tendenza è tanto più significativa se si considera che nel primo semestre 1963 si era registrata una contrazione delle nostre esportazioni dell'8,4 per cento rispetto al corrispondente periodo 1962 a fronte di un incremento del 106 per cento delle importazioni.

I dati di cui sopra dimostrano quindi chiaramente che i noti provvedimenti varati recentemente, in materia di inasprimento fiscale delle condizioni di acquisto di autovetture e del prezzo della benzina, hanno sortito qualche effetto, sia nel senso di scoraggiare le importazioni sia nel senso di indurre i fabbricanti a dedicare maggior impegno alle vendite all'estero.

Altro provvedimento da cui l'esportazione di autovetture è suscettibile di trarre un certo beneficio è la concessione della deduzione dal reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile delle spese relative alle attività di informazione, rappresentanza commerciale, direzione e propaganda sostenute all'estero dalle imprese nazionali; le quali spese nel settore automobilistico sono di entità notevole, tenuto anche conto della vivace concorrenza esistente sui vari mercati.

Da quanto precede sembra lecito poter trarre la conclusione che le misure finora adottate hanno già esplicato la loro efficacia nel settore considerato che, prevedibilmente, nel prossimo futuro potrà registrare un aspetto ancor più favorevole grazie ai recenti provvedimenti deliberati dal Consiglio dei ministri per stimolare la produzione ed in particolare in virtù del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706 riguardante l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali.

Il Ministro: MATTARELLA.

FORLANI. — *Ai Ministri dell'interno, della marina mercantile, del turismo e spettacolo e dell'agricoltura e foreste.* — In relazione al nubifragio di eccezionale violenza che l'8 giugno 1964 ha colpito il litorale adriatico e che ha provocato ingenti danni nella regione marchigiana, l'affondamento di diversi pescherecci con dolorose perdite umane, la distruzione di gran parte delle attrezzature balneari e danni gravissimi alle colture agricole dell'immediato entro-terra.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

Chiede quali provvidenze in via urgente ritengano di disporre in favore delle famiglie dei pescatori colpiti; in favore delle piccole aziende turistico-balneari ed in favore degli agricoltori danneggiati. (6686)

RISPOSTA. — Nelle zone delle Marche colpite dal suddetto nubifragio le prefetture sono tempestivamente intervenute, adottando i necessari provvedimenti per i primi aiuti assistenziali.

In particolare, la prefettura di Ancona ha provveduto alla assistenza delle famiglie dei pescatori e delle vittime del mare con la concessione di adeguati sussidi in denaro, di indumenti ed altre provvidenze di primo intervento.

Sulla somma di lire 5 milioni, assegnata nella contingenza, da questo Ministero sono state effettuate le seguenti erogazioni nei confronti degli enti comunali di assistenza delle zone colpite:

E.C.A. di Ancona, lire 1 milione; E.C.A. di Senigallia, lire 1.500.000; E.C.A. di Falconara Marittima, lire 1.200.000; E.C.A. di Montemarciano, lire 300 mila; E.C.A. di Sirolo, lire 250 mila; E.C.A. di Numana, lire 250 mila.

Dal canto suo, la prefettura di Ascoli Piceno ha assegnato, su un contributo straordinario di lire 3 milioni messo a sua disposizione, le seguenti somme:

E.C.A. di Pedaso, lire 200 mila (di cui 100 mila a favore di un marittimo deceduto); E.C.A. di Grottazzolina, lire 200 mila; E.C.A. di Grottammare, lire 200 mila; E.C.A. di San Benedetto del Tronto, lire 200 mila; E.C.A. di Fermo, lire 200 mila; E.C.A. di Porto San Giorgio, lire 200 mila; E.C.A. di Campofilone, lire 300 mila.

La prefettura di Macerata ha provveduto, tramite l'E.C.A. di Civitanova Marche, ad erogare contributi assistenziali ai proprietari dei natanti affondati o danneggiati, che risultassero effettivamente bisognosi, nonché un contributo particolare ai familiari del pescatore Luciani Carlo di Civitanova Marche, perito a seguito del naufragio, avvenuto nel porto di Ancona, del motopeschereccio su cui si trovava imbarcato. Per l'adozione di ulteriori provvedimenti assistenziali questo Ministero ha messo a disposizione del prefetto di Macerata la somma di lire 2 milioni da destinare, tramite gli E.C.A., anche per interventi in favore dei mezzadri e coltivatori diretti venuti a trovare in condizioni di disagio.

La prefettura di Pesaro-Urbino, avvalendosi del contributo straordinario di lire 4 milioni concesso da questo Ministero e di quello

di lire 1 milione messo a disposizione della locale banca popolare, ha erogato subito alle famiglie di cinque pescatori (quattro morti e uno disperso) sovvenzioni straordinarie di lire 100 mila in aggiunta ad analoghi sussidi individuali disposti dal comune di Fano (100 mila lire), dal Ministero della marina mercantile (150 mila lire) e dalla associazione industriali (50 mila lire).

Sullo stesso fondo, poi, sono stati erogati contributi per lire 350 mila in favore dei marinai per il recupero dei pescherecci arenatisi sulle spiagge, mentre, per fronteggiare le maggiori esigenze assistenziali delle popolazioni colpite, è stata disposta la concessione dei seguenti contributi:

all'E.C.A. di Barchi, lire 100 mila; all'E.C.A. di Fano, lire 1 milione; all'E.C.A. di Gabicce Mare, lire 550 mila; all'E.C.A. di Fossombrone, lire 100 mila; all'E.C.A. di Mombaroccio, lire 100 mila; all'E.C.A. di Mondavio, lire 100 mila; all'E.C.A. di Mondolfo, lire 450 mila; all'E.C.A. di Montelabbate, lire 100 mila; all'E.C.A. di Orciano di Pesaro, lire 100 mila; all'E.C.A. di Pesaro, lire 1 milione; all'E.C.A. di Sant'Angelo in Lizzola, lire 100 mila all'E.C.A. di Tavullia, lire 100 mila.

I fondi residuati nonché la somma di 1 milione successivamente assegnata da questo Ministero saranno utilizzati dalla prefettura per ulteriori interventi assistenziali da adottare in relazione ad esigenze in corso di accertamento.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, per agevolare gli operatori turistici delle Marche danneggiati, ha poi assegnato agli enti provinciali del turismo i seguenti contributi straordinari:

E.P.T. di Ancona, lire 12 milioni; E.P.T. di Macerata, lire 3 milioni; E.P.T. di Pesaro, lire 15 milioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal canto suo ha impartito disposizioni ai competenti ispettorati agrario e forestale per l'immediato accertamento dei danni subiti dalle aziende agricole e per intensificare l'assistenza tecnica al fine di contenere l'entità dei danni medesimi.

Ha nello stesso tempo ribadito le istruzioni già da tempo impartite perché venga accordata alle aziende agricole danneggiate, specie se di modeste dimensioni e di debole impianto produttivo, la priorità nella concessione delle provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia di agricoltura.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
MAZZA.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

FRANCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda chiarire i motivi per cui non è stato concesso il trasferimento richiesto dalla ordinaria di disegno Malison Melisenda, titolare da cinque anni alla scuola media statale di San Daniele del Friuli (Udine) e che, indipendentemente dal punteggio assegnatole per l'avvicinamento al coniuge, doveva raggiungere il punteggio di 20 per i cinque anni di servizio e per le cinque qualifiche di ottimo, mentre sono stati concessi trasferimenti per le stesse sedi richieste dall'interessata ad altri insegnanti della stessa materia in possesso anche di soli 9 punti ed entrati in ruolo in base alla legge n. 831 e quindi con un solo anno di straordinario. (7115)

RISPOSTA. — La professoressa De Michieli Vitturi Malison Melisenda è stata trasferita, a domanda, con punti 22, dalla scuola media di San Daniele del Friuli alla scuola media Fermi di Udine, come risulta dal *Bollettino ufficiale* del Ministero — parte II — del 2 luglio 1964, n. 27.

Il Ministro: GUI.

FRANCO E MALAGUGINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per ottenere che l'ispettorato delle pensioni del Ministero della pubblica istruzione esegua le decisioni della Corte dei conti, sezione terza, giurisdizionale, del 7 dicembre 1962-25 gennaio 1963, n. 18282; del 29 gennaio 1963-19 febbraio 1963, n. 18418, e quella del 30 aprile 1963-19 luglio 1963, relative alla liquidazione della pensione originaria pari all'intero stipendio percepito e del trattamento di quiescenza ad alcuni anziani insegnanti elementari, già iscritti ai Monti pensioni comunali, i quali attendono da ben sette anni che i loro diritti vengano riconosciuti. (7106)

RISPOSTA. — Il Ministero ha già provveduto ad eseguire, nell'ambito delle leggi in vigore, le decisioni della Corte dei conti n. 18282 del 7 dicembre 1962, n. 18418, del 29 gennaio 1963 e n. 18693 del 30 aprile 1963.

I relativi provvedimenti sono stati, a suo tempo, registrati dalla Corte dei conti.

Il Ministro: GUI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere le difficoltà che si frappongono alla concessione di una licenza di importazione di melasso di canna da zucchero richiesta sin dal 2 marzo 1964

dalla società Montesi con lo scopo di consentire una maggiore lavorazione e, quindi, una più ampia occupazione nello stabilimento di Cavarzere (comune depresso della provincia di Venezia).

L'interrogante fa presente l'urgenza di detta concessione, tenuto presente che il 30 settembre 1964 scade l'esenzione daziaria concessa dalla C.E.E. per l'importazione del melasso. (6832)

RISPOSTA. — La domanda inoltrata dalla Società distilleria di Cavarzere — per l'importazione, in esenzione da dazio doganale, di 200 mila quintali di melasso di canna da destinare alla produzione di zucchero mediante la sostituzione del melasso di canna con zucchero di bietola nazionale o, in difetto, alla distillazione — è stata accolta, ed in data 21 luglio 1964 questo Ministero ha autorizzato l'operazione a condizione che la lavorazione venga effettuata sotto vigilanza permanente finanziaria.

Si fa presente che in primo momento l'istanza era stata respinta, su conforme parere del Comitato interministeriale zucchero.

A seguito di ulteriori elementi forniti dalla ditta è stato possibile riesaminare, sentito il predetto comitato e d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e foreste, l'istanza di che trattasi.

Il Ministro: MATTARELLA.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se corrisponda a verità che, dopo il decreto di sospensione dell'attività assicurativa della società Mediterranea, stia per essere nominato un commissario liquidatore della stessa società e ciò nonostante i ripetuti tentativi d'ogni parte compiuti per far fronte alla crisi.

In particolare l'interrogante chiede quali prospettive si aprano da una parte agli assicurati della Mediterranea (che hanno diritto di vedere garantite le prestazioni per le quali hanno versato vari miliardi) dall'altra ai dipendenti della medesima società (per i quali il posto di lavoro rappresenta l'unica fonte di vita). (7168)

RISPOSTA. — A seguito di nuovi accertamenti, essendo emerse ulteriori irregolarità nella gestione della compagnia Mediterranea di assicurazione, il ministro dell'industria e del commercio ha fatto nuovamente divieto alla predetta impresa di assumere affari, ed è stato assegnato alla compagnia stessa il termine di 40 giorni per rimuovere le irregolarità indicate nel provvedimento stesso.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

Come è noto la compagnia Mediterranea di assicurazione versa da lungo tempo in una situazione di irregolare funzionamento in dipendenza del dissesto degli azionisti di maggioranza nonché per il ridursi delle coperture riassicurative e l'andamento sfavorevole delle assicurazioni di responsabilità civile auto-veicoli.

La crisi dell'impresa si è ulteriormente aggravata negli ultimi mesi tanto che alla scadenza del termine fissato con precedente decreto ministeriale per sanare le irregolarità contestate, la situazione della Mediterranea non ha subito sostanziali miglioramenti ed il risanamento della Compagnia appare sempre più difficile.

In questa situazione, a tutela della pubblica fede ed a garanzia degli interessi degli stessi terzi danneggiati, oltre che degli assicurati, si è reso necessario rinnovare il provvedimento cautelare di divieto di assunzione di nuovi affari.

Il provvedimento, che contiene un'ampia motivazione delle ragioni che hanno determinato il divieto di assumere nuovi affari e la rinnovazione del termine per rimuovere le cause di irregolare funzionamento, è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 4 agosto 1964, n. 190.

Circa le preoccupazioni manifestate nei riguardi del personale dell'impresa, degli assicurati e dei terzi danneggiati per sinistri verificati, si può confermare che esse sono state e sono tuttora tenute presenti da questo Ministero ai fini della migliore tutela degli aventi diritto, nel quadro della accennata situazione in cui versa la compagnia in parola.

Si aggiunge, infine, che in questi giorni il tribunale di Palermo, su istanza del collegio sindacale della società in parola, ha nominato due liquidatori, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2448 e 2450 del codice civile.

Il Ministro: MEDICI.

GRIMALDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intenda modificare le disposizioni impartite alle intendenze di finanza, per ottenere il rimborso della differenza dell'imposta speciale sugli acquisti degli autoveicoli, in considerazione che attualmente occorrono ben cinque documenti che oltre ad annullare in parte per il loro costo il beneficio del rimborso provocano vive proteste da parte degli interessati. (7324)

RISPOSTA. — In sede di conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, il Parlamento ha apportato delle modifiche

alle formule di liquidazione dell'imposta speciale sugli acquisti di autovetture e di imbarcazioni, che hanno alleviato l'onere tributario originariamente stabilito dal decreto-legge anzidetto.

In previsione della presentazione delle domande di rimborso del maggior tributo versato, da parte di coloro che — *medio tempore* — si sono resi acquirenti di autovetture e di imbarcazioni, questo Ministero ha diramato agli uffici dipendenti la circolare del 15 aprile 1964 n. 91297, con cui si sono date disposizioni per l'immediato espletamento delle relative pratiche.

Per ottenere, comunque, un ulteriore snellimento della procedura prevista attualmente in materia di rimborsi della specie, si fornisce assicurazione che questo Ministero ha già preso in considerazione il problema di ridurre l'onerosità degli adempimenti richiesti e adotterà con la massima urgenza possibile le proprie determinazioni sulla questione.

Il Ministro: TREMELLONI.

ILLUMINATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia favorevole alla richiesta ripetuta e molte volte avanzata dall'amministrazione civica di Giulianova (Teramo), tendente ad ottenere la istituzione, nell'istituto industriale ivi esistente, del corso di elettrotecnica.

L'interrogante fa rilevare che il provvedimento si rende indispensabile per evitare a numerosi allievi, ogni anno, il trasferimento in altre località, oppure, a quelli appartenenti a famiglie disagiate, l'iscrizione forzata alla sezione di meccanica, l'unica funzionante nel citato istituto tecnico industriale. (5236)

RISPOSTA. — L'amministrazione ha esaminato con ogni attenzione la richiesta di istituzione del corso di elettrotecnica presso l'istituto tecnico industriale di Giulianova.

Per altro, non si è ritenuto di poter procedere alla predetta istituzione dato che, essendo ancora in costruzione il nuovo edificio dell'istituto, i locali disponibili non permettevano la sistemazione del nuovo corso di studi.

Il Ministro: GUI.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, in base a quanto deciso per i geometri catastali, risultati idonei nei concorsi per l'ex grado VIII, ai quali è stata concessa la meritata promozione per effetto di tale idoneità, ritenga di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

dover riconoscere analogo trattamento agli idonei dei concorsi per l'ex grado X della carriera esecutiva. (7437)

RISPOSTA. — Per il combinato disposto degli articoli 177 e 165 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, la promozione alla qualifica di primo geometra si consegue mediante concorso per merito distinto o mediante esame di idoneità.

I partecipanti risultati idonei nel corso per merito distinto o nell'esame di idoneità, che vengono banditi contemporaneamente, sono iscritti in una unica graduatoria di merito e conseguono la promozione mano a mano che si rendono disponibili posti nella qualifica.

Invece, la promozione alla qualifica di primo archivista o equiparata, a norma dell'articolo 185 del testo unico anzidetto può conseguirsi:

- a) mediante concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili;
- b) mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili.

L'accertamento del numero dei posti da conferire secondo la predetta ripartizione viene compiuto annualmente, come prescrive l'articolo 187 dello stesso testo unico.

Manca, pertanto, la possibilità di adottare per la carriera esecutiva la procedura prevista per le carriere direttiva e di concetto, in quanto le citate norme non prevedono l'accertamento della idoneità per la promozione alla qualifica superiore mediante la specifica prova di esame.

Il Sottosegretario di Stato: VETRONE.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponda a verità, e gli eventuali motivi per i quali molti impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti (che non hanno quindi sostenuto alcun esame) dell'amministrazione finanziaria del catasto hanno superato e scavalcato nelle promozioni all'ex grado X coloro che, tramite regolare concorso, erano già nel ruolo ordinario, che avevano già maturato una notevole anzianità nel grado e, per di più, che avevano acquisita l'idoneità nel concorso e colloquio per l'ex grado X. (7438)

RISPOSTA. — Le promozioni alle qualifiche di assistente principale e disegnatore principale (ex grado X del soppresso gruppo C) del ruolo della carriera esecutiva della amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali devono essere conferite, ai sensi dell'articolo 185 del testo unico approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante concorso per esami nel limite di un terzo dei posti disponibili e mediante scrutinio per merito comparativo nel limite dei restanti posti.

Tale scrutinio per merito comparativo viene effettuato dal consiglio di amministrazione in base alla valutazione del servizio reso e non in base all'anzianità di servizio che, a norma delle disposizioni in vigore, costituisce titolo di preferenza soltanto a parità di merito.

Pertanto può legittimamente essersi verificato che elementi già provenienti dal ruolo aggiunto e collocati nel ruolo organico ai sensi del primo comma dell'articolo 18 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano potuto essere promossi prima dei colleghi che, pur precedendoli in ruolo, non erano tuttavia forniti dei titoli prevalenti di cui erano in possesso i primi.

Il Sottosegretario di Stato: VETRONE.

LUCIFREDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo.* — Al fine di conoscere se corrisponda a verità la notizia diffusasi a San Remo (Imperia) secondo la quale il vincolo posto sul parco dell'albergo Mediterraneo sarebbe stato revocato e parimenti revocato sarebbe stato il vincolo alberghiero sull'edificio, consentendo così una radicale trasformazione, con prevalente speculazione edilizia, di uno dei più significativi elementi costitutivi della bellezza paesistica di San Remo e della sua tradizionale attrezzatura alberghiera.

Rilevano gli interroganti il grave danno che deriverebbe alla città di San Remo da provvedimenti del genere, che ne segnerebbero un ulteriore deprecabile declassamento nel quadro delle località di soggiorno e turismo di rinomanza internazionale. (5939)

RISPOSTA. — Non è stato adottato alcun provvedimento di modifica all'attuale situazione di vincolo paesistico del parco sottostante all'edificio dell'albergo Mediterraneo di San Remo e di vincolo di destinazione ad uso alberghiero gravante sul complesso immobile dello stesso albergo.

È stata, invece, concessa l'autorizzazione alla sostituzione del suddetto edificio alberghiero, subordinatamente alla prestazione di una fedeiussione di lire 40 milioni (fissata d'intesa con l'ente provinciale per il turismo di Imperia e con il comune di San Remo) quale garanzia per l'esecuzione delle opere secondo il progetto approvato.

Tale progetto, che prevede la ricostruzione di un altro edificio alberghiero sull'area relictta del demolendo stabile e con la stessa recettività di questo, oltre ad assicurare la conservazione del parco e della piscina esistenti, consente il miglioramento dell'attuale situazione. Esso infatti prevede la formazione di una fascia alberata in fregio a corso Cavallotti, che stabilisce la continuità della cornice verde su detta strada e un varco che consentirebbe l'affaccio del verde retrostante sulla stessa strada.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere in base a quali elementi sia stata concessa alla confederazione italiana della proprietà edilizia l'autorizzazione a far iscrivere d'ufficio nei ruoli dei contribuenti i proprietari di beni immobili, senza aver chiesto prima agli stessi se intendevano o meno sottostare alla contribuzione medesima di natura volontaristica e fatta a favore di una organizzazione privata.

In ogni caso, se di fronte alla confusione ingenerata dal fatto che a Genova tale riscossione è stata operata dalle esattorie comunali, per cui molti contribuenti hanno pagato senza sapere di che si trattava, ritenga di revocare tale ingiustificata autorizzazione, in contrasto con la circolare del 31 luglio 1961, n. 468641, del Ministero delle finanze e lesiva degli interessi dei contribuenti. (7206)

RISPOSTA. — L'autorizzazione alla Confederazione italiana della proprietà edilizia, a riscuotere i contributi volontari tramite gli esattori, è stata accordata in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, con l'obbligo dell'osservanza delle istruzioni impartite con la circolare 28 settembre 1963, n. 411810/405, che fra l'altro tassativamente dispone che gli avvisi di pagamento portino chiaramente espresso che si tratta di contributo volontario e fa divieto all'esattore di agire esecutivamente nei confronti degli inadempienti.

Atteso il disposto della legge anzidetta, si osserva, in linea generale, che non sarebbe giustificato negare l'autorizzazione alle associazioni contemplate dalla norma ed il problema, quindi, è riposto nel buon uso dell'autorizzazione da parte dell'ente interessato.

Sotto tale profilo, ogni qual volta sono state segnalate irregolarità si è disposta immediatamente la sospensione del servizio e ri-

chiamate le organizzazioni alla osservanza delle condizioni poste per il suo espletamento.

Nel caso in esame, questo Ministero, venuto a conoscenza della pubblicazione di articoli sui quotidiani genovesi dai quali risultava che la Confederazione italiana della proprietà edilizia non si era attenuta alle istruzioni di cui alla richiamata circolare del 1963, disponeva per Genova, con telegramma del 22 maggio 1964, la immediata sospensione del servizio da parte di quell'esattoria, e l'intendente di Genova successivamente comunicava di aver fatto pubblicare, sui giornali, precisazioni sulla natura volontaria del contributo.

A seguito di ulteriori segnalazioni di situazioni analoghe a Torino, Milano e Napoli, con telegramma del 5 agosto 1964, è stato disposto di sospendere il servizio in tutto il territorio fino a quando la Confederazione non si sarà attenuta alle prescrizioni della circolare n. 405. Nello stesso tempo le intendenze di finanza sono state invitate ad accertare, anche a mezzo della guardia di finanza, se gli elenchi consegnati agli esattori contengano soltanto nominativi di effettivi aderenti alla Confederazione.

Si conclude col far presente che la circolare 3 luglio (non 31 luglio) 1961, n. 468641/347 con la quale furono revocate le autorizzazioni allora vigenti, con effetto dal 1° gennaio 1962 è rimasta assorbita dalla successiva del 6 novembre 1961, n. 412137/355, che prorogò le autorizzazioni al 31 dicembre 1963.

Disciplinata, poi, la materia con l'ultimo comma dell'articolo 3 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, tali circolari sono rimaste necessariamente prive di efficacia e pertanto non sussiste il contrasto denunciato, atteso che l'autorizzazione vigente discenda dal precetto legislativo.

Il Ministro: TREMELLONI.

MACCHIAVELLI E DAGNINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga opportuno impartire istruzioni agli uffici periferici competenti — che ne sono privi — in relazione al decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 30 luglio 1964, affinché possano a loro volta dare le indicazioni del caso agli interessati.

Se ritenga inoltre opportuno, data la mancanza assoluta di pubblicità del suddetto decreto da parte della stampa, dato il periodo feriale e data la complessità delle denunce (che comportano oltre 100 voci diverse e che interessano circa 15 mila esercizi nella sola Liguria), concedere una breve proroga, con

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

esclusione delle sole ditte fabbricanti, disponendo d'ufficio moduli che rendano meno gravoso il compito a coloro i quali dovrebbero presentare le denunce stesse e che ne sono tuttora in gran parte disinformati. (7363)

RISPOSTA. — Il giorno stesso della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente l'aumento dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli, questo Ministero ha impartito, alle intendenze di finanza, agli U.T.I.F. ed alle dogane, le principali istruzioni per l'immediata applicazione del provvedimento.

In merito all'auspicata proroga del termine di presentazione delle denunce delle giacenze dei prodotti si informa che nello schema di conversione in legge, con modificazioni, del provvedimento in questione, già approvato dal Senato e che si confida trovi il consenso anche dell'altro ramo del Parlamento, è previsto l'aumento da 10 a 20 giorni del termine suddetto.

Per quanto riguarda, infine, la fornitura di moduli per le predette denunce si fa presente che, a parte la materiale impossibilità di provvedervi con la necessaria tempestività e la difficoltà di ipotizzare tutte le possibili fattispecie, vi ostano ragioni di carattere giuridico, non essendo la relativa spesa prevista in bilancio.

Il Ministro: TREMELLONI.

MARRAS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se abbia ricevuto una lettera dell'associazione inquilini case popolari della provincia di Sassari a lui diretta in data 29 giugno 1963, relativa all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e 27 aprile 1962, e in caso affermativo quali misure abbia predisposto per soddisfare le rivendicazioni contenute in detta lettera e particolarmente quelle che si riferiscono:

a) alla riduzione del contributo per il condominio che viene fissato, modificando una precedente decisione più favorevole, in modo del tutto sproporzionato al valore dell'immobile;

b) all'espletamento da parte della commissione regionale di tutti i ricorsi presentati da tempo dagli assegnatari;

c) alla stipula dei contratti di vendita per cui esiste una decisione della commissione regionale;

d) alla esecuzione delle riparazioni necessarie agli edifici;

e) alle disposizioni da impartire perché l'I.A.C.P. si attenga alle norme di legge ed

eviti confusioni nel notificare agli assegnatari, che hanno ricorso pendente, il valore venale contestato in sede di ricorso.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se la quota del 20 per cento di abitazioni che in base alla legge l'I.A.C.P. è impegnato a escludere dalla vendita, non sia preferibile ricavarla dalle nuove costruzioni per non danneggiare obiettivamente quegli inquilini che occupando da molti anni casamenti dell'I.A.C.P. si potrebbero trovare esclusi dalla possibilità di riscatto. (896)

MARRAS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se gli risulti che numerosi inquilini dell'I.A.C.P. di Sassari hanno richiesto la cessione in proprietà degli alloggi che attualmente occupano, in quanto dopo aver espletate le pratiche conseguenti al primo e unico bando di assegnazione dell'ottobre 1959, risulta che l'istituto continua a disporre di una quota di appartamenti ben superiore a quella del 20 per cento attribuitagli dalla legge.

In conseguenza l'interrogante chiede di conoscere quali ragioni si oppongano all'accoglimento della richiesta sopraccitata, e se le opposizioni derivassero da un ingiustificato atteggiamento dell'I.A.C.P. di Sassari quali azioni il ministro intenda svolgere per garantire che la lettera e lo spirito della legge siano pienamente rispettati. (4930)

RISPOSTA. — Il contributo di condominio a carico dei cessionari di alloggi dell'Istituto autonomo per le case popolari di Sassari è stato stabilito nella misura dell'1,50 per cento, adottata dalla maggior parte degli altri istituti.

Tale percentuale è appena sufficiente per un modesto istituto, come quello di Sassari, ove alcune spese generali quasi uguali a quelle di istituti più importanti, vanno ripartite su un esiguo numero di alloggi.

La ripetuta percentuale è stata applicata in sostituzione della somma mensile di lire 270 per vano legale, a seguito di un esame più approfondito dei costi e delle loro variazioni intervenute e per una più equa ripartizione delle quote, che prima non tenevano conto dell'ampiezza dei vani.

S'informa, inoltre, che la commissione regionale di Cagliari ha espletato quasi tutti i ricorsi relativi alla valutazione degli alloggi dell'I.A.C.P. di Sassari.

Detta commissione ha assicurato che si atterrà alle disposizioni di cui alla circolare di questo Ministero in data 10 luglio 1962,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

n. 2810, notificando l'esito dei ricorsi agli assegnatari, all'ente interessato ed a questo Ministero in edesimo.

La stipulazione dei contratti di vendita degli alloggi in parola è stata da tempo iniziata e tuttora prosegue. Le opere di riparazione degli edifici sono state fatte eseguire dall'istituto ogniqualvolta gli inquilini ne hanno fatto richiesta, addebitando ovviamente agli assegnatari le relative spese quando è stato possibile accertare con esattezza che i danni sono stati causati da loro incuria o colpa.

Per quanto concerne i criteri per la determinazione della quota di riserva spettante all'I.A.C.P. di Sassari, si assicura che l'istituto, tenuto conto di quanto rappresentato dall'interrogante, ha compreso in detta quota solo alloggi di recentissima costruzione.

S'informa, infine, che gli alloggi di proprietà dell'istituto, soggetti alla cessione e facenti parte della quota di riserva di cui all'articolo 2 della legge 27 aprile 1962, n. 231, non superano l'aliquota del 20 per cento prescritta dall'articolo stesso.

Infatti, in sede d'invio delle proposte per la determinazione della ripetuta quota di riserva, l'ente ha segnalato una consistenza patrimoniale immobiliare di 444 alloggi (esclusi i 31 alloggi per i profughi per i quali la quota di riserva deve essere determinata a parte d'intesa col Ministero dell'interno) e su tale consistenza generale questo Ministero ha consentito all'istituto una quota di riserva di 90 alloggi, corrispondente appunto al 20 per cento di detta consistenza.

Il Ministro: MANCINI.

MARZOTTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se, in considerazione del fatto che nella provincia di Vicenza esistono più di 400 marchi legalmente depositati da parte di fornitori di metalli preziosi e produttori di oggetti in metalli preziosi, voglia prendere le necessarie iniziative per l'istituzione, nel capoluogo di provincia, di un attrezzato laboratorio di analisi e del saggio dei metalli preziosi affinché un adeguato controllo dei marchi e dei titoli avvenga *in loco*, con comodità degli interessati. (7190)

RISPOSTA. — Nello schema di disegno di legge per la disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, predisposto da questo Ministero e già trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione e per l'ulteriore corso, è stata prevista, all'articolo 30, l'istituzione di laboratori di analisi presso l'ufficio centrale me-

trico e presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, da determinarsi nel numero, con decreto di questa amministrazione.

È stata pure prevista, nel disegno di legge succitato, la possibilità di attribuire, con particolari garanzie e modalità, analoghi compiti di analisi ai laboratori delle camere di commercio, industria e agricoltura, maggiormente interessate alla produzione ed al commercio dei metalli preziosi.

Pertanto le legittime aspettative degli orafi vicentini — tendenti sostanzialmente ad ottenere un adeguato controllo locale dei marchi e dei titoli — potranno essere esaudite con l'entrata in vigore della norma in questione.

Il Ministro: MEDICI.

MAZZONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga, anche in seguito alla nuova triste esperienza fatta dopo l'autorizzazione concessa all'esattoria comunale di Genova per la riscossione dei contributi associativi in favore alla Confederazione della proprietà edilizia, di rivedere gli indirizzi contenuti nella circolare telegrafica ministeriale 22 dicembre 1962, n. 409476/382, tanto più che le esperienze genovesi erano state registrate in molte altre città e in seguito a concessioni fatte ad altre associazioni, quali la Confcommercio, che avevano costretto il ministro del tempo a prendere impegno — come da risposta alla interrogazione n. 21672, data durante la III legislatura — di sospendere la concessione stessa il 31 dicembre 1963. (7293)

RISPOSTA. — L'autorizzazione alla Confederazione italiana della proprietà edilizia, a riscuotere i contributi volontari tramite gli esattori, è stata accordata in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, con l'obbligo dell'osservanza delle istruzioni impartite con la circolare 28 settembre 1963, n. 411810/405, che fra l'altro tassativamente dispone che gli avvisi di pagamento portino chiaramente espresso che si tratta di contributo volontario e fa divieto all'esattore di agire esecutivamente nei confronti degli inadempienti.

Atteso il disposto della legge anzidetta, si osserva, in linea generale, che non sarebbe giustificato negare l'autorizzazione alle associazioni contemplate dalla norma ed il problema, quindi, è riposto nel buon uso della autorizzazione da parte dell'ente interessato.

Sotto tale profilo, ogniqualvolta sono state segnalate irregolarità si è disposta immediatamente la sospensione del servizio e ri-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

chiamate le organizzazioni alla osservanza delle condizioni poste per il suo espletamento.

Nel caso in esame, questo Ministero, venuto a conoscenza della pubblicazione di articoli sui quotidiani genovesi dai quali risultava che la Confederazione italiana della proprietà edilizia non si era attenuta alle istruzioni di cui alla richiamata circolare del 1963, disponeva per Genova, con telegramma del 22 maggio 1964, la immediata sospensione del servizio da parte di quell'esattoria, e l'intendente di finanza di Genova successivamente comunicava di aver fatto pubblicare sui giornali, precisazioni sulla natura volontaria del contributo.

A seguito di ulteriori segnalazioni di situazioni analoghe a Torino, Milano e Napoli, con telegramma del 5 agosto 1964, è stato disposto di sospendere il servizio in tutto il territorio fino a quando la confederazione non si sarà attenuta alle prescrizioni della circolare n. 405. Nello stesso tempo le intendenze di finanza sono state invitate ad accertare, anche a mezzo della guardia di finanza, se gli elenchi consegnati agli esattori contengono soltanto nominativi di effettivi aderenti alla confederazione.

Il Ministro: TREMELLONI.

NICOLETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è stata concessa l'istituzione della scuola media nel comune di Castel Mella (Brescia), tenuto conto che l'amministrazione comunale ha provveduto alla costruzione dell'edificio scolastico occorrente. (7031)

RISPOSTA. — In applicazione dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media, e con riguardo al piano di sviluppo delle scuole medie per l'anno 1964-65, fu stabilito che si sarebbe potuto far luogo all'istituzione di una scuola media se il comune interessato avesse avuto almeno 3 mila abitanti o se più comuni limitrofi si fossero riuniti in consorzio in modo da raggiungere il predetto numero di abitanti.

Ciò premesso, si fa presente che non si è potuto procedere all'istituzione della scuola media di che trattasi dato che dalla documentazione presentata non risultava sussistente alcuna delle predette condizioni.

Il Ministro: GUI.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia vero che la nuova sede della cassa mutua provinciale coltivatori diretti in

Trapani, sita in via Mazzini 36 — costruita dalle fondamenta con sovvenzioni pubbliche qualche anno fa — si trova in gravi condizioni di stabilità, accusando non lievi lacune in ogni parte dell'edificio.

Se ritenga di aprire un'inchiesta sulla costruzione di detto edificio per appurare come è stato costruito, da chi e la spesa effettiva impiegata, colpendo duramente ogni eventuale responsabilità, al fine di compiere quell'opera moralizzatrice tanto vantata ma poco praticata. (2170)

RISPOSTA. — I quesiti posti dall'interrogante esulano dalla competenza di questo Ministero in quanto il fabbricato sede della cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti è stato ripristinato a cura e spese della cassa stessa. Non trattasi di nuova costruzione, ma di ricostruzione di una parte dell'edificio.

Comunque s'informa che detto fabbricato, già di proprietà della ditta Mocata Maria, venne danneggiato dagli eventi bellici per cui l'ufficio del genio civile di Trapani, in data 16 giugno 1946, liquidò alla predetta proprietaria un contributo di lire 159.864 per piccole riparazioni di danni bellici, che all'epoca resero abitabile una minima parte del fabbricato stesso.

Successivamente il fabbricato in parola fu venduto alla cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti che, come detto sopra, ha provveduto a sua cura e spese al ripristino dello stabile.

Da parte sua il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha informato che il presidente del tribunale di Trapani, su istanza del presidente della cassa mutua in parola, ha nominato un consulente tecnico per accertare le cause che hanno determinato le lesioni al ripetuto edificio e per stabilire eventuali responsabilità.

Dagli accertamenti effettuati da detto consulente tecnico è risultato quanto segue.

La parte sud del fabbricato, risparmiata dall'evento bellico, che disastrosò la parte nord di recente ricostruita, denuncia delle carenze statiche, consistenti nella insufficiente dimensione delle fondazioni in rapporto alla natura del terreno sottostante (sabbia limosa e argillosa, grigia, commista a residui di origine marina).

Dette fondazioni trasmettono infatti al terreno di sedime un carico unitario eccessivamente elevato per cui avrebbero dovuto avere una larghezza più che doppia.

Le crepe lamentate invero si trovano tutte nella zona nord della parte vecchia dell'edifi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

cio (zona attigua a quella ricostruita) e si estendono, oltre che nelle pareti, anche nei soffitti e nei pavimenti.

Le fondazioni della parte nuova trasmettono invece al terreno un carico unitario di chilogrammo 0,700 per centimetro quadrato, tale da rimanere entro i giusti limiti di lavoro determinati dalla sua natura.

Il fenomeno lamentato, quindi — che potrebbe essere stato ancora di più aggravato ed accelerato dalle vibrazioni trasmesse al terreno di sedime dal traffico veicolare pesante poiché la zona ove sorge l'edificio, una volta periferica, è divenuta oggi nevralgica nei confronti del traffico portuale (autotreni con blocchi o lastroni, grandi cisterne, ecc.) — dipende quasi unicamente, a parere del consulente tecnico dalle caratteristiche della vecchia costruzione, poi dissestata in conseguenza degli eventi bellici e non da erronea progettazione o da cattiva esecuzione dei lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere la quantità di vino denunciata tardivamente e cioè dal 10 dicembre 1963 al 15 febbraio 1964 da viticoltori produttori di vino e da altri operatori del settore, partitamente nella provincia di Trapani e per comune e se ne sia stata controllata la legittimità della provenienza. (6799)

RISPOSTA. — In provincia di Trapani sono state presentate, nel periodo dal 10 dicembre 1963 al 15 febbraio 1964, indicato con la circolare ministeriale del 20 gennaio 1964, n. 821, le seguenti denunce relative alla produzione ed alle giacenze di vino:

Come è noto, a norma della citata circolare, le denunce dovevano essere accompagnate da un certificato del comune, attestante la qualifica di viticoltore produttore di vino del denunciante.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

PELLICANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia secondo cui la sovrintendenza alle antichità di Taranto, richiesta da esperti dell'università americana di Pittsburg di essere autorizzati ad eseguire a loro spese degli scavi nella zona archeologica di Canne della Battaglia, ha denegato, senza giustificati motivi, l'autorizzazione.

Quali misure saranno adottate per rimuovere gli impedimenti frapposti dalla sovrintendenza di Taranto e per consentire la realizzazione dell'importante iniziativa dell'università di Pittsburg che darà incremento al lavoro e allo sviluppo turistico ed archeologico di un vasto comprensorio pugliese, surrogandosi oltre tutto all'inefficienza e all'ignavia che stanno compromettendo gli studi e la valorizzazione della zona di Canne della Battaglia. (6828)

RISPOSTA. — Nessuna richiesta di autorizzazione ad eseguire scavi nella zona archeologica di Canne della Battaglia, risulta presentata da parte di studiosi dell'università di Pittsburg alla sovrintendenza alle antichità di Taranto.

Il Ministro: GUI.

PICCIOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia vero che il sindaco di Cosenza abbia più volte richiesto di varia-

COMUNE	Denunce di produzione		Denunce di giacenze	
	N. delle denunce	ettoltri	N. delle denunce	ettoltri
Alcamo	39	2.584	65	7.342,55
Calatafimi	12	706	12	956,00
Campobello	20	1.869	21	2.345,00
Castellammare	4	596	4	596,00
Castelvetrano	13	4.318	14	4.686,00
Marsala	150	0.988,50	176	12.016,59
Mazzara	11	1.038,00	11	1.160,80
Salaparuta	5	24,00	5	23,00
Trapani	5	227,92	3	110,00
Valderice	1	8,00	—	—
	260	22.359,42	311	29.235,94

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

re l'ordine di programmazione per la costruzione del fosso di guardia a monte di viale del Re, approvato dal Ministero e parzialmente finanziato per 600 milioni; per sapere come mai tutta la documentazione inviata già da tempo dal genio civile al Ministero non abbia ancora avuto il regolare visto di approvazione. (2902)

RISPOSTA. — Con finanziamento sul programma per l'esercizio 1960-61, la Cassa per il mezzogiorno ha approvato il progetto « Cal. 939 » concernente « lavori di consolidamento dell'abitato di Cosenza » che prevede anche la costruzione di un collettore a monte del viale del Re, per la raccolta delle acque pluviali che, non convogliate, provocano frequenti allagamenti nelle zone basse dell'abitato.

I lavori, concessi all'ufficio del genio civile di Cosenza (concessione « Cal. 600 » del 29 gennaio 1964) per l'importo di lire 260 milioni, risultano consegnati il 23 marzo 1964 e sono in corso di esecuzione.

Il Ministro: MANCINI.

PIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la decisione della questura di Como di concedere una licenza di esercizio pubblico nei locali della chiesa di Pian del Tivano (Como) nonostante le disposizioni dell'articolo 98 della legge di pubblica sicurezza e il parere negativo espresso dal comune. (7288)

RISPOSTA. — Il 24 aprile 1964, la questura di Como, come nei due anni precedenti, ha concesso, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, una licenza temporanea, valida fino al 30 settembre 1964, per la vendita di bevande alcoliche e cibi cotti in un locale adiacente alla chiesa parrocchiale della località Pian del Tivano del comune di Zelbio.

Tale licenza è stata concessa dalla competente autorità provinciale di pubblica sicurezza nonostante il parere contrario — per altro non vincolante — manifestato dal sindaco di Zelbio, avendo ritenuto che, trattandosi nel caso di Piano del Tivano di località amena, meta in special modo nella stagione estiva di turisti e gitanti provenienti dal comasco e dalle altre province vicine e particolarmente da Milano, la concessione era giustificata da comprovati motivi di pubblico interesse.

Per quanto attiene alla questione della vicinanza della chiesa, si è ritenuto di poter

derogare alle norme di cui all'articolo 98 del citato testo unico, avendo il parroco interessato ceduto in affitto i locali per essere destinati a pubblico esercizio e favorire l'incremento turistico della zona.

In ordine poi alle condizioni igieniche dei locali, come risulta da apposito certificato, l'ufficiale sanitario del comune, a seguito di diretto sopralluogo, ha giudicato sia il locale sia le relative attrezzature idonee all'esercizio di un bar.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

PIERANGELI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali il comune di Rocca San Giovanni (Chieti) non ha potuto ancora godere dei benefici previsti dalla legge per la costruzione di un asilo infantile nel centro abitato.

L'interrogante fa presente che l'amministrazione comunale di Rocca San Giovanni con delibera del 26 settembre 1956, n. 46, richiese detti benefici di legge e che dal 1956 e per tutti gli anni successivi ha provveduto a rinnovare la prescritta domanda.

Chiede inoltre se i ministri siano a conoscenza del fatto che nel frattempo numerosi altri asili infantili sono stati finanziati pure avendo i comuni presentato domande di finanziamento successivamente al comune di Rocca San Giovanni.

Chiede anche quali provvedimenti si intendano adottare per ovviare agli inconvenienti prodotti dalla provvisorietà dell'attuale sede, costituita da due unici vani presi in affitto che sono assolutamente insufficienti per capacità e privi dei requisiti igienici e sanitari necessari. (6610)

RISPOSTA. — Non risulta presentata dal comune di Rocca San Giovanni alcuna domanda intesa ad ottenere il contributo per la costruzione di un edificio ad uso di scuola materna sui fondi previsti dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, che ha prorogato al 30 giugno 1965 il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645.

Parimenti non risulta presentata, per la costruzione dello stesso edificio, istanza di contributo sui fondi destinati esclusivamente alla costruzione di edifici per scuole materne previsti dall'articolo 15 della citata legge n. 1073.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

SAMMARTINO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione di disagio in cui versano i dipendenti del comune di Morrone del Sannio (Campobasso), il cui stipendio netto mensile alla data odierna risulta nella misura qui segnalata:

1) applicato di segreteria, in servizio dal 2 settembre 1942, con 3 persone a carico, lire 39.667;

2) messo-guardia, in servizio dal 1° febbraio 1962, con 2 persone a carico, lire 25.057;

3) spazzino, con 3 persone a carico, in servizio dal 1° aprile 1959, lire 23.785;

4) custode del cimitero, in servizio dal 3 settembre 1940, con 5 persone a carico, lire 27.959;

5) agente imposte di consumo, in servizio dal 1° dicembre 1944, con 6 persone a carico, di cui due invalidi permanenti, lire 32.064.

Se, tutto ciò premesso, ritengano essere tali retribuzioni conformi ad equità e giustizia o non piuttosto patente manifestazione di misconoscimento di elementari diritti, tanto più che inutilmente, da anni, gli interessati hanno invocato l'adeguamento delle retribuzioni stesse alle mutate esigenze della vita quotidiana. (6964)

RISPOSTA. — La prefettura di Campobasso ha da tempo interessato l'amministrazione comunale di Morrone del Sannio per la concessione di miglioramenti economici al personale dipendente.

Inoltre, la giunta provinciale amministrativa, in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'ente, per il 1964, elevò di ufficio gli stanziamenti relativi al trattamento economico dei dipendenti, richiamando l'attenzione degli amministratori sulla opportunità che le tabelle degli stipendi in vigore fossero migliorate.

Poiché non sono stati adottati provvedimenti in proposito, la prefettura ha invitato il sindaco a sottoporre la questione all'esame del consiglio comunale per le determinazioni di competenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
AMADEI.

SANTAGATI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga di revocare il recente provvedimento inteso ad aumentare il prezzo dell'olio di oliva, che si è appalesato solamente oneroso per il consumo e dannoso per la produzione, favorendo soltanto gli importatori di semi oleosi e sicuramente farà raggiungere livelli eccessivi ai prezzi, con pregiudizio degli interessi dei consumatori ed in ultima analisi degli stessi produttori. (6775)

RISPOSTA. — Si ritiene che l'interrogante abbia inteso riferirsi al provvedimento del C.I.R., con il quale, a partire dal 22 maggio 1964, sono stati modificati i rapporti di abbinamento per l'importazione di oli vegetali dall'estero. Non si tratta quindi di un vero e proprio formale aumento del prezzo dell'olio d'oliva, né di un provvedimento adottato da questo Ministero.

È appena il caso di ricordare le ragioni che hanno indotto alla modifica dei rapporti di abbinamento: evitare, cioè, la concorrenza del prodotto estero in un momento il cui il mercato interno degli olii d'oliva, per la nota straordinaria produzione olearia nazionale che ha provocato una notevole flessione nelle quotazioni, potrebbe ricevere danni dall'importazione di olio a prezzo più basso di quello nazionale.

In tal modo, attraverso un attento ed assiduo controllo dell'afflusso di prodotto estero sul mercato italiano, viene assicurata la difesa economica e qualitativa del mercato stesso e vengono salvaguardati gli interessi dei produttori e dei consumatori.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

SCALIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga opportuno finanziare il progetto per la realizzazione di un edificio scolastico in Licodia Eubea (Catania) per l'importo di 200 milioni di lire.

L'interrogante si permette far rilevare che tale progetto, già approvato dal provveditorato alle opere pubbliche di Palermo è stato trasmesso al Ministero dei lavori pubblici. (3262)

RISPOSTA. — Il comune di Licodia Eubea è beneficiario di una promessa di contributo ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, sulla spesa complessiva di lire 100 milioni per la

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

costruzione di un edificio scolastico elementare nel capoluogo stesso.

Gli elaborati progettuali presentati dal predetto comune ammontavano però a 230.920.000 lire — progetto generale — e a lire 100 milioni come progetto di primo stralcio da realizzare col citato contributo.

Pertanto secondo le disposizioni del tempo il progetto, trattandosi di opera di importo superiore a 200 milioni, doveva essere approvato da questo Ministero, e in tal senso provvede il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Senonché è stato necessario restituire gli atti al provveditorato stesso in quanto l'importo delle opere artistiche previste nel progetto generale non corrispondeva alla misura stabilita dall'articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 237, e perché a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 1964, n. 134, è stata elevata fino all'importo di lire 500 milioni la competenza dei provveditorati in ordine all'approvazione di progetti per lavori da eseguirsi in attuazione dei programmi deliberati dal ministro.

Il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo procederà pertanto sollecitamente all'approvazione di detti elaborati, in quanto è anche pervenuta la prescritta documentazione amministrativa che antecedentemente non era stata presentata in modo completo dal comune interessato.

Il Ministro: MANCINI.

SIMONACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e quali opportuni provvedimenti intenda adottare perché siano eseguiti i necessari lavori di restauro alla chiesa cattedrale di San Pietro (XIV secolo) in Fondi (Latina), ove sono conservate pregevoli opere d'arte di inestimabile valore, tra le quali la tomba dei Gaetani, un ambone ed una cattedra vescovile del XII e XIII secolo, e dipinti di G. Scacco e Antoniazio da Romano. (1968)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti non risulta che i lavori di restauro necessari alla cattedrale di Fondi rivestano carattere di grande urgenza, trattandosi principalmente di accomodi al pavimento e di opere atte ad eliminare l'umidità di alcuni tratti delle pareti laterali dell'edificio.

Si assicura, comunque, che il Ministero non mancherà di esaminare con ogni attenzio-

ne, in relazione ai fondi disponibili, la possibilità di finanziare i predetti lavori.

Il Ministro: GUI.

SINESIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave fenomeno di inquinamento industriale che si verifica nelle acque del fiume Platani e che minaccia direttamente fiorenti e rigogliose colture interessanti un appezzamento di 1.100 ettari.

Gli agricoltori di Ribera (Agrigento) e dei centri vicini da tempo si rivolgono alle autorità per ottenere la sospensione degli scarichi industriali di materie tossiche e dannose per l'agricoltura in dette acque, ma finora i loro accorati appelli non sono stati seguiti da alcun provvedimento.

La causa determinante di detto grave inconveniente è fornita dalle trivellazioni per la ricerca di minerali potassici condotte dalla società Montecatini e dalla miniera di Cozzodisi. L'interrogante chiede che i ministri competenti accertino quanto sopra denunziato, adottando subito le misure del caso. (2681)

RISPOSTA. — Sin dal febbraio 1962, da quando cioè ebbero a insorgere le prime lamentele da parte degli abitanti di Ribera per i danni arrecati alla piscicoltura ed all'agricoltura in conseguenza della immissione nel fiume Platani degli scarichi industriali della miniera di Cozzodisi e di uno stabilimento per la elaborazione di minerali potassici della società Montecatini, gli uffici del genio civile di Caltanissetta e di Agrigento disposero la effettuazione degli opportuni accertamenti, al fine di conoscere le cause del lamentato inquinamento e di predisporre le misure atte ad ovviare a tale situazione.

Nel frattempo, i due predetti stabilimenti venivano sollecitati a sospendere lo scarico nel fiume Platani di sostanze nocive o, quanto meno, ad attuare accorgimenti tecnici per la depurazione dei residuali della propria lavorazione.

Per altro non esiste, a valle dei due stabilimenti, alcuna utenza regolarmente assentita, né, d'altronde, sono stati rinvenuti impianti irrigui, sia pure abusivi, a carattere permanente; ma una non trascurabile estensione di terreno è sfruttata con piantagioni di vario tipo, irrigate solo saltuariamente in coincidenza di abbondanti precipitazioni.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

Da parte sua il Ministero della sanità ha informato che il medico provinciale di Agrigento - a seguito di segnalazione pervenutagli da parte di numerosi agricoltori - incaricava il laboratorio d'igiene e profilassi di praticare esami delle acque del fiume Platani. I campioni prelevati a monte degli scarichi dei rifiuti di lavorazione del materiale ricavato dai giacimenti potassici presentavano all'esame risultati riflettenti le caratteristiche medie di un'acqua di fiume, mentre i campioni prelevati a valle degli scarichi evidenziavano un elevato contenuto di joni di cloro e di solfati, oltre a tracce abbondanti di solfuri.

Detto Ministero ha assicurato di aver dato istruzioni al medico provinciale di Agrigento perché segua con cura la situazione, intervenendo possibilmente presso le altre autorità per l'adozione, da parte delle ditte minerarie, di tutti gli accorgimenti atti ad evitare o quanto meno contenere in limiti sopportabili l'inquinamento del fiume Platani.

La società Montecatini ha intanto costruito, in via sperimentale, due grandi vasche a cielo aperto, entro le quali vengono raccolte le acque di scarico che, evaporando naturalmente, depositano i sali e le sostanze chimiche nocive.

Ritenuti soddisfacenti i risultati ottenuti, la Montecatini ha predisposto lo studio di un sistema di vasche sufficienti a contenere nel periodo di magra del fiume Platani tutti i residuati della coltivazione dei minerali, per scaricarli poi, sufficientemente diluiti, nello stesso Platani durante i periodi di piena.

D'altra parte, la concessione della derivazione di mod. 1,10 di acqua dal fiume Platani, in servizio dei suddetti stabilimenti - dai quali deriva un grande beneficio alla economia regionale e nazionale - è stata assentita alla società Montecatini, giusta decreto interministeriale 18 ottobre 1963, n. 5474, con la precisa condizione che la stessa società studi ed attui quelle opere « atte ad evitare l'insorgere di condizioni pregiudizievoli al patrimonio agricolo, zootecnico ed ittico del bacino vallivo del fiume Platani » (articolo 5 del disciplinare di concessione).

Risulta a questo Ministero che la Montecatini ha già acquistato la proprietà di circa 150 ettari di terreno lungo il fiume Platani per costruirvi una serie di vasche del tipo e per gli scopi delle due già attuate e di cui si è dianzi detto, per una spesa complessiva di circa 3 miliardi di lire.

La società Montecatini è stata comunque di nuovo invitata ad ottemperare con urgenza ai suoi obblighi di concessionaria, da parte dell'ufficio del genio civile di Caltanissetta, il quale, dal canto suo, continua a vigilare sulla descritta situazione con la diligenza e la tempestività sinora dimostrate.

Da parte loro il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio hanno fatto presente che lo statuto della Regione siciliana, approvato con legge costituzionale 24 febbraio 1948, n. 2, attribuisce alla Regione la legislazione esclusiva, nonché le relative funzioni legislative ed amministrative sulle materie di agricoltura e foreste, di pesca e di miniere.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha inoltre fatto presente che la tossicità delle acque, oltre a distruggere il patrimonio ittico del fiume stesso, ne impedisce l'uso irriguo con grave danno economico ai proprietari dei terreni situati nella zona valliva del Platani, nei quali vengono praticate coltivazioni ad alto reddito, come carciofi, fragole, patate, piselli, pomodori ed altro.

Si auspica che i competenti assessorati della Regione siciliana vogliano affiancare l'opera del Ministero ed assumere quelle iniziative intese ad eliminare nel miglior modo possibile il lamentato inconveniente.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

SPONZIELLO, MICHELINI E ROMUALDI.

— *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*

— Per sapere se sia a conoscenza dello stato di grave agitazione degli agricoltori italiani, particolarmente e recentemente espresso dagli agricoltori della provincia di Grosseto, i quali, con vibranti ordini del giorno, hanno anche invocato dal Governo pronti provvedimenti in difesa dei loro legittimi interessi e diritti.

Per conoscere come intenda conciliare la richiesta di fiducia rivolta dal Governo a tutti gli italiani con la continua minaccia di provvedimenti lesivi del diritto di proprietà, che è stimolo e fondamento della stessa economia del paese. (6314)

RISPOSTA. — Il Governo ha già chiarito al Parlamento, in sede di dichiarazioni programmatiche e di discussione sulla fiducia, gli indirizzi di politica agraria da esso seguiti. Tali indirizzi non ledono il diritto di proprietà, ma lo riaffermano, esaltandone la funzione

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

sociale, conformemente allo spirito della Costituzione.

Comunque, è appena il caso di osservare che sarà il Parlamento a pronunciarsi sulla validità di detti indirizzi, in sede di esame dei singoli provvedimenti legislativi che sono già stati o che saranno presentati dal Governo.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

USVARDI E BALDANI GUERRA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se ritenga di indagare sulla organizzazione e sui criteri di assegnazione del premio nazionale *Il Mercurio d'oro* che da quattro anni viene attribuito a « benemeriti dello sviluppo produttivo e commerciale ».

Il premio non darebbe garanzie di obiettività e sarebbe organizzato da un « centro giornalistico » non ben identificato che richiederebbe alle ditte « selezionate » contributi per spese varie di qualche centinaio di migliaia di lire.

La Federazione italiana della stampa e la Federazione italiana pubblicità stanno seguendo da vicino la cosa, ma si riterrebbe opportuno anche conoscere se il ministro — supposte vere le notizie sopraccennate — ritenga giusto valorizzare o accreditare certi premi — nati da iniziative private — la cui assegnazione fornisce mezzo di non corretta attrazione sul consumatore. (7402)

RISPOSTA. — Il premio nazionale *Mercurio d'oro* è stato istituito nel 1960 dal Centro giornalistico annali sotto gli auspici della Confederazione generale del commercio e del turismo, che ha per altro revocato il suo patrocinio sin dal 21 luglio 1962.

Il carattere esclusivamente privato dell'organizzazione promotrice del predetto premio, esclude l'esercizio di qualsiasi controllo da parte di questo Ministero.

Il Ministro: MEDICI.

VALITUTTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quando la prefettura di Campobasso emetterà i decreti di esproprio inerenti la costruzione della strada di allacciamento della frazione Foresta di Cerro al Volturmo (Campobasso) alla strada provinciale n. 15, Trignina, nonché della strada Vuotto del comune di Forlì del Sannio (Campobasso).

Molti cittadini dei predetti comuni sono in attesa di tali decreti per poter riscuotere le indennità ad essi spettanti. (6852)

RISPOSTA. — Per la strada di allacciamento della frazione Foresta di Cerro al Volturmo alla strada provinciale n. 15 Trignina, è stato emesso in data 8 luglio 1964 il decreto di espropriazione nei confronti di 30 ditte.

Per altre sei ditte la prefettura di Campobasso provvederà ad emettere il decreto di espropriazione non appena l'amministrazione provinciale, sollecitata al riguardo, invierà la certificazione comprovante l'esecuzione dell'ordinanza del prefetto in data 25 maggio 1964.

In ordine alla strada di allacciamento della frazione Vuotto di Forlì del Sannio, sono state assoggettate ad espropriazione 73 ditte di Forlì del Sannio. Di tali ditte 46 hanno accettate l'indennità offerta e 27 non l'hanno accettata.

L'amministrazione provinciale ha provveduto a pagare direttamente le indennità accettate ed ha depositato le indennità fissate dal perito di ufficio per le ditte che non hanno accettato. Pertanto sono state praticamente soddisfatte tutte le ditte (46 + 26) tranne una — e cioè il demanio dei Tratturi — per la quale è ancora in corso, da parte dell'amministrazione provinciale, la definizione della relativa pratica secondo l'apposita procedura, iniziata fin dal 25 marzo 1960.

L'amministrazione provinciale era in attesa di definire anche tale pratica per richiedere un unico decreto di espropriazione per tutte e 73 le ditte espropriate. La predetta amministrazione è stata ora invitata ad affrettare l'invio della documentazione già pronta ai fini della emissione del decreto di espropriazione salvo l'emanazione di altro e ultimo decreto analogo per il demanio dei Tratturi, allorché la relativa pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

VESPIGNANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le cause che non ancora consentono di finanziare, tramite la cassa per lo sviluppo della piccola proprietà contadina, la cooperativa agricola di Sesto Imolese, in comune di Imola (Bologna), la quale si propone di acquistare l'azienda Ghina di 75 ettari, in via San Vitale n. 141.

Per conoscere altresì i modi con i quali ritiene di superare le presenti difficoltà, assicurando il finanziamento necessario per garantire il lavoro indispensabile agli oltre 400 soci della cooperativa, tutti braccianti agricoli, già oggi senza adeguata e piena occu-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1964

pazione, che vedrebbero ulteriormente peggiorate le loro condizioni se perdessero anche la possibilità di lavorare sull'azienda sopra-ricordata. (7035)

RISPOSTA. — Sulla richiesta d'intervento, presentata dalla cooperativa agricola di Sesto Imolese alla cassa per la formazione della piccola proprietà contadina per l'acquisto di 75 ettari di terreno nell'agro dello stesso comune, la Cassa ha disposto l'inizio dell'istruttoria tecnico-economica, intesa ad accertare se, nel caso specifico, sussistano i requisiti per la formazione e il consolidamento di proprietà diretto-coltivatrici efficienti e durature.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

ZUGNO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere se ritengano urgente sospendere le liquidazioni di usi civici di pascolo su terreni di proprietà privata in comuni montani, liquidazioni disposte, tra l'altro nel bresciano, dal commissariato regionale degli usi civici di Milano.

Rileva con l'accasione l'interrogante:

1) che la promiscuità esiste specie fra pascoli privati e su terreni di privata proprietà (dalle quali sono comunque assenti demani comunali) e che trova la sua origine esclusivamente in antichissimi accordi privati determinati dalle esigenze — data la polverizzazione delle proprietà — di poter sfruttare più razionalmente il modestissimo suolo disponibile;

2) che una liquidazione, cioè, uno scioglimento di tale promiscuità mentre contraddice i moderni indirizzi di uno sviluppo cooperativistico renderebbe praticamente inutilizzabili i terreni interessati, possedendo ogni ditta modestissimi appezzamenti non contigui ma sparsi qua e là per tutte le zone oggetto di liquidazione;

3) che le stesse notifiche delle liquidazioni agli interessati si presentano praticamente impossibili non essendo state aggiornate — in relazione alle successioni ed alle emigrazioni frequentissime — le ditte intestatarie: aggiornamento d'altronde ritenuto superfluo in relazione all'uso consuetudinario di sfruttamento prevalso localmente. (3814)

RISPOSTA. — Si premette che né questo Ministero né quello dell'interno hanno poteri per sospendere le liquidazioni degli usi civici in corso nella provincia di Brescia e che ri-

guardano i comuni di Ponte di Legno, di Vione e di Incudine.

Quanto alle specifiche osservazioni, il competente commissariato per la liquidazione degli usi civici di Milano ha precisato quanto segue:

1) non si tratta di uso promiscuo fra proprietari privati, ma di vero e proprio uso civico di pascolo, limitato al periodo iemale, cioè dall'ultimo taglio di autunno al primo taglio di primavera;

2) la liquidazione dell'uso civico mediante canone non contraddice ai moderni indirizzi cooperativistici, né rende inutilizzabili i terreni interessati, ma favorisce gli scopi dell'agricoltura della zona, in quanto libera il terreno da ogni vincolo di uso civico.

Il modesto canone che dovrebbe essere versato dagli interessati, per la liquidazione, è vincolato a favore dei comuni per scopi di utilità anche dei proprietari dei comuni stessi;

3) la difficoltà delle notifiche dell'accertamento agli interessati non può impedire che la procedura di liquidazione abbia il corso che la legge prescrive.

Le notifiche di liquidazione devono essere curate dal comune sulla base dei numeri di mappa indicati nel progetto di liquidazione, sia ai nomi delle persone che risultano tuttora intestatarie tanto nel catasto quanto nel progetto, sia ai nomi di coloro che, per successione o per altra causa, non siano ancora intestatari al momento in cui si procede alla notifica.

Il progetto è redatto secondo i dati catastali: le indagini per le variazioni di proprietà, non risultanti dal catasto, devono essere fatte dall'organo tecnico del comune, nel cui territorio si trovano i terreni gravati dall'uso civico, soggetto a liquidazione.

Gli interessati che non ritengano la sussistenza dell'uso civico, o comunque ritengano non adeguata la liquidazione, possono esercitare il diritto di opposizione e ottenere, se del caso, una riduzione anche notevole, del canone fissato nel progetto. Ma per questo scopo è indispensabile che il comune provveda secondo la legge all'espletamento degli atti relativi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.